



nr. 20 - Marzo 2016

LA RIFORMA DEL FALSO IN BILANCIO 2015

ASSIREVI

nr. 20 - Marzo 2016

LA RIFORMA DEL FALSO IN BILANCIO 2015

ASSIREVI

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO I – LA RILEVANZA DEL DATO TECNICO CONTABILE NEL NUOVO REATO DI FALSO IN BILANCIO: ALCUNI SPUNTI DI NATURA TECNICO-PROFESSIONALE	
1. Funzioni e finalità del bilancio	6
2. Il <i>framework</i> contabile di riferimento	7
3. Il concetto di materialità dell'errore desumibile dal <i>framework</i> contabile di riferimento	10
4. Rilevazione e valutazione dei fatti di gestione e loro sintesi nel bilancio	12
CAPITOLO II – LA RILEVANZA DEL DATO TECNICO CONTABILE NEL NUOVO REATO DI FALSO IN BILANCIO: RIFLESSIONI DI NATURA GIURIDICA	
1. La rilevanza del <i>framework</i> contabile di riferimento nel contesto normativo e giurisprudenziale	17
2. Il concetto di materialità nella giurisprudenza	19
3. Il rapporto tra fatti materiali e valutazioni: le posizioni espresse dalla dottrina	20
4. Spunti di riflessione in ordine alle prime applicazioni della nuova disciplina delle false comunicazioni sociali	23

CAPITOLO III – IL FALSO IN BILANCIO ATTRAVERSO LA
LENTE DEL PENALISTA

1. Scindibilità della disciplina penalistica da quella di redazione civilistica e dei principi contabili in tema di falsità dei bilanci? (*Giovanni Paolo Accinni*) 29
 2. False comunicazioni sociali: una riforma appagante? (*Giovanni Ponti*) 40
- APPENDICE 53

INTRODUZIONE

In linea con i propri obiettivi statutari, che prevedono, tra l'altro, iniziative volte a promuovere lo studio della legislazione in materia di bilancio e di contabilità e la sua evoluzione, ASSIREVI si è interessata sin dai lavori preparatori alla recente riforma del reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ..

Si tratta, non a caso, di materia che comporta necessariamente riflessioni di natura tecnica, in relazione, in particolare, all'elemento oggettivo del reato. In effetti, il veicolo principale delle falsità punite con le disposizioni in esame è rappresentato dal bilancio, vale a dire da un documento contabile la cui redazione è disciplinata da specifici *standard* normativi, regolamentari e professionali di riferimento. Per una corretta analisi e inquadramento delle problematiche (anche di natura giuridica) inerenti il bilancio non è dunque possibile prescindere da tali specifici *standard* di riferimento, ben noti al revisore in qualità di soggetto incaricato di verificarne l'applicazione da parte dei soggetti deputati alla predisposizione del bilancio stesso.

L'Associazione ha, pertanto, monitorato con attenzione le diverse fasi dell'*iter* di approvazione della Legge 27 maggio 2015, n. 69, a partire dalla presentazione in Senato, nel marzo 2013, del primo disegno di legge.

In tale contesto, attraverso la presente pubblicazione appartenente alla serie dei "Quaderni", ASSIREVI ritiene opportuno fornire un proprio contributo nell'esame della recente modifica normativa.

In proposito, merita di essere chiarito sin da subito che un bilancio può considerarsi non rispondente al vero quando non sia predisposto seguendo il complesso di norme e principi che ne disciplinano la redazione. Detta considerazione permette peraltro di delineare, ad avviso di ASSIREVI, solo l'elemento oggettivo della fattispecie di falso in bilancio, che costituisce uno dei presupposti comunque necessari per la configurazione del reato. In effetti, affinché un bilancio non corretto possa avere rilevanza ai fini penali è altresì necessaria la sussistenza del c.d. elemento soggettivo. Tale approccio, già evidenziato nell'ambito di precedenti pubblicazioni, anche sulla stampa quotidiana specializzata (cfr. M. BOELLA - A. SOLIDORO, *Sul falso in bilancio la guida dei principi contabili*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 marzo 2015; ASSIREVI, *La riforma degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. reato di false comunicazioni sociali attualmente allo studio: note sull'elemento oggettivo del reato*, 18 marzo 2015), può essere ben sintetizzato

nella formula qui di seguito rappresentata graficamente:



Il presente Quaderno si propone di fornire elementi auspicabilmente utili per un compiuto inquadramento del concetto di “bilancio non corretto”, concetto strettamente connesso all’elemento oggettivo della fattispecie criminosa del falso in bilancio, lasciando alle valutazioni di esperti penalisti ogni considerazione circa il diverso e necessario ulteriore elemento soggettivo, vale a dire la frode.

Nel Capitolo I del presente Quaderno verrà dunque esaminato, da un punto di vista tecnico, il *framework* contabile di riferimento per la redazione del bilancio, con particolare attenzione al concetto di materialità, o significatività, al processo di rilevazione e valutazione dei fatti di gestione e alla loro sintesi nel bilancio, nonché alla complessità insita in ogni processo valutativo. In tale ambito, non potrà non essere sottolineato come ogni valutazione tragga fondamento dal complesso di informazioni disponibili al momento dell’effettuazione della stima stessa e come la modifica di una valutazione effettuata nel tempo rappresenti una circostanza, sempre da un punto di vista tecnico, sostanzialmente diversa dall’errore contabile.

Nel successivo Capitolo II ci si soffermerà sulla rilevanza in ambito giuridico del *framework* contabile di riferimento per la redazione del bilancio, come desumibile da indicazioni rinvenibili in disposizioni normative e in pronunce giurisprudenziali. In tale contesto, verrà altresì posta l’attenzione sul concetto di materialità delineato dalla giurisprudenza civile e penale e verrà fornito un quadro di sintesi dei commenti della dottrina alla riforma dei reati di false comunicazioni sociali, nonché delle prime interpretazioni della Corte di Cassazione.

Il Capitolo III, denominato “*Il falso in bilancio attraverso la lente del penalista*”, ospiterà l’opinione espressa da alcuni esperti del settore (Avv.ti penalisti Giovanni Paolo Accinni e Giovanni Ponti) sul contenuto e sugli effetti delle modifiche introdotte con la recente riforma e delle prime applicazioni giurisprudenziali, nonché qualche sintetica riflessione sull’elemento soggettivo del reato che, come già chiarito, si affianca a, ma necessariamente esula da, il tema del bilancio non corretto, quale deviazione dal *framework* contabile di riferimento, oggetto del contributo fornito in questo Quaderno.

CAPITOLO I

LA RILEVANZA DEL DATO TECNICO CONTABILE NEL NUOVO REATO DI FALSO IN BILANCIO: ALCUNI SPUNTI DI NATURA TECNICO-PROFESSIONALE

1. Funzioni e finalità del bilancio

Come noto, il bilancio d'esercizio è un documento volto a rappresentare, al termine di ciascun periodo amministrativo, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e il risultato economico conseguito per effetto della gestione aziendale. A tal fine, il bilancio d'esercizio, attraverso l'utilizzo di strumenti di natura necessariamente convenzionale tratti dalle norme tecniche di redazione e dai principi contabili applicabili, provvede a trasformare in rappresentazione contabile i fatti di gestione relativi all'attività sociale.

Il bilancio (composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa¹) contiene dunque un'esposizione di sintesi dei fatti di gestione intervenuti in un esercizio e della loro trasformazione in rappresentazione contabile e informativa finanziaria.

Più precisamente, merita di essere brevemente ricordato che lo stato patrimoniale è un rendiconto di "fondo", nel senso che riporta una situazione statica riferita ad uno specifico momento: costituisce, in sostanza, una "fotografia" della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa ad una determinata data e fornisce uno strumento informativo in ordine all'entità e alla distribuzione delle risorse del patrimonio aziendale nel tempo.

Il conto economico, dal canto suo, è un rendiconto di "flusso" che riporta "movimenti" registrati durante un dato intervallo di tempo. Il conto economico, dunque, fornisce la cronistoria dei fatti gestori relativi all'esercizio, descrivendo in che modo si è formato il reddito aziendale.

La nota integrativa, infine, ha la funzione di illustrare e commentare i dati sintetici riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico e fornisce le informazioni necessarie per una lettura ed interpretazione dei dati quantitativi. Ha dunque una funzione esplicativa e, per l'appunto, integrativa dei dati forniti.

A norma di quanto disposto dall'art. 2428 cod. civ., il bilancio d'esercizio deve essere corredato dalla relazione sulla gestione. Tale documento non è parte integrante del bilancio, ma contiene una serie di informazioni significative e che sono certamente utili affinché i destinatari del bilancio possano avere un quadro completo della

¹ Per completezza, occorre rilevare come il D. Lgs. 139/2015, emanato dal Legislatore italiano al fine di recepire la Direttiva 2013/34/UE, ha emendato l'art. 2423 cod. civ., il quale prevede che il bilancio sia costituito "dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa". In relazione all'entrata in vigore delle modifiche apportate alla normativa civilistica da parte del D. Lgs. 139/2015, si veda l'art. 12 del medesimo Decreto Legislativo.

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. In effetti, nella relazione sulla gestione gli amministratori sono tenuti a fornire *“un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”* (cfr. art. 2428, comma 1, cod. civ.). Dall’analisi della relazione sulla gestione, gli *stakeholders* traggono quindi una chiave di lettura dei risultati raggiunti e delle scelte gestionali adottate dagli amministratori.

Per quanto concerne la funzione propria del bilancio d’esercizio, occorre sottolineare che essa consiste nel fornire ad un ampio spettro di utilizzatori informazioni sulle prestazioni dell’impresa, utili per le relative decisioni economiche. Come espressamente previsto dall’OIC, infatti, il bilancio deve *“fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo principi contabili: (a) del risultato economico conseguito nell’esercizio, ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito; (b) della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale, in modo da esprimere la situazione patrimoniale dell’impresa nonché la sua situazione finanziaria nei gruppi omogenei in funzione delle caratteristiche tecniche e finanziarie delle attività e passività, avuto riguardo sotto quest’ultimo aspetto rispettivamente al loro grado di liquidità ed esigibilità”* e deve inoltre *“fornire elementi informativi essenziali affinché il bilancio d’esercizio possa assolvere la sua funzione di strumento d’informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento in modo da renderlo intelligibile e corretto”* (cfr. OIC 11).

Il bilancio funge altresì da resoconto dell’operato degli amministratori, anche ai fini di una valutazione delle loro scelte gestionali.

Il bilancio rappresenta infine il parametro di riferimento per l’assunzione di numerose decisioni inerenti la vita societaria quali, a mero titolo esemplificativo, quelle relative alla distribuzione di utili, all’accertamento e copertura delle perdite, agli aumenti o riduzioni di capitale, all’acquisto di azioni proprie o, ancora, all’emissione di obbligazioni.

2. Il framework contabile di riferimento

Il bilancio deve essere predisposto seguendo il complesso di norme e di principi che ne disciplinano la redazione (c.d. *framework* contabile di riferimento). Solo in caso di mancato rispetto di tale *framework*, il bilancio può essere considerato, da un punto di vista tecnico, non corretto (e, pertanto, non rispondente al vero).

A tale riguardo, occorre precisare sin da subito che disposizioni legislative convergono sull’importanza dei principi contabili, nazionali o internazionali, nella predisposizione del bilancio.

In particolare, è opportuno ricordare che le società quotate, le banche, le assicurazioni e, più in generale, le società richiamate dall'art. 2 del D. Lgs. 38/2005, nonché le società che abbiano esercitato la facoltà di cui al sesto comma dell'art. 4 del medesimo decreto², sono tenute a predisporre i bilanci nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali, vale a dire i principi contabili che sono stati adottati a livello europeo secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (di seguito, gli "IAS/IFRS" o i "Principi Contabili Internazionali"). Gli IAS/IFRS sono emanati dall'*International Accounting Standards Board* (IASB, già IASC – *International Accounting Standard Committee*), un organismo indipendente, a carattere sovranazionale, riconosciuto dalla comunità scientifica quale unico autorevole ente preposto alla statuizione dei Principi Contabili Internazionali.

Gli IAS/IFRS contengono indicazioni rivolte ai redattori del bilancio in ordine alla rilevazione, valutazione e presentazione di fatti di gestione e di specifiche operazioni compiute dalla società, nonché in merito all'informativa che deve essere fornita ai destinatari del bilancio stesso.

I Principi Contabili Internazionali³ sono stati redatti secondo un approccio cd. *principle based*; essi, infatti, sono composti da enunciazioni di principi che lasciano al soggetto incaricato della predisposizione del bilancio un margine di discrezionalità applicativa, sempre nel pieno rispetto dei criteri fondamentali che ispirano i medesimi principi.

² Si tratta delle società che, benché non rientranti in alcuna delle categorie di società elencate all'art. 2 D. Lgs. 38/2005, hanno optato per redigere i propri bilanci d'esercizio in conformità agli IFRS. A tale riguardo, si segnala che, con l'eliminazione del riferimento al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia ad opera del D.L. 91/2014, convertito con Legge 116/2014, la scelta di esercitare tale opzione è oggi nella completa disponibilità delle società anche per i bilanci d'esercizio (precedentemente lo era solamente per il bilancio consolidato).

³ Il corpus degli IAS/IFRS è composto dal "*Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*" (cd. *Framework*), che definisce i principi generali o postulati e le caratteristiche qualitative del bilancio, e dagli specifici principi IAS/IFRS, che statuiscono le regole contabili, i criteri di rilevazione, valutazione, i modelli di misurazione e di quantificazione delle voci e la metodologia contabile per dare rappresentazione ed informativa delle operazioni di gestione. Secondo l'impostazione adottata nel *Framework*, gli assunti di base del bilancio sono la rilevanza (*relevance*) e la rappresentazione fedele (*faithful representation*). Lo stesso *Framework* richiede poi che le informazioni economico-finanziarie contenute nel bilancio, per poter risultare utili debbano possedere le seguenti caratteristiche:

- la comprensibilità (*understandability*),
- la verificabilità (*verifiability*),
- la tempestività (*timeliness*),
- la comparabilità (*comparability*).

Occorre sottolineare come il *Framework* non sia stato oggetto di *endorsement* a livello europeo. Tuttavia, alcuni dei principi adottati a livello comunitario, tra i quali lo IAS 8 e lo IAS 18, fanno espresso riferimento ad esso. Lo IAS 8, in particolare, richiama espressamente il *Framework* fra le fonti alle quali si deve fare riferimento nell'applicazione dei principi contabili internazionali nei casi in cui non esiste uno specifico principio contabile IAS/IFRS applicabile ad una transazione, altro evento o condizione.

Al momento attuale, il suddetto *Framework* è oggetto di una rivisitazione ed è stato recentemente emanato l'*Exposure Draft "Conceptual Framework for Financial Reporting"*, che non dovrebbe comunque innovare sugli assunti di base e sulle sopra indicate caratteristiche delle informazioni economico-finanziarie.

Le società diverse da quelle sopra richiamate sono invece tenute a predisporre i propri bilanci alla luce di quanto disposto dalle norme del codice civile⁴, integrate e interpretate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito, i "Principi Contabili Nazionali")¹. È lo stesso OIC 11 a fornire una

⁴ Con riferimento ai principi previsti dal codice civile, si possono schematicamente distinguere: (i) le clausole generali previste dall'art. 2423, comma 2, cod. civ. ("*chiarezza*" e "*veridicità e correttezza della rappresentazione*") e, (ii) i principi di redazione del bilancio di cui all'art. 2423-bis cod. civ..

Quanto al principio di chiarezza, che attiene alla sfera formale della redazione del bilancio, opera sotto un duplice profilo. Da un lato, è volto a garantire la qualità dell'informazione e, dall'altro lato, assicura la completezza delle informazioni in quanto permette al lettore del bilancio di conoscere l'*iter* logico che ha guidato i redattori del documento nelle scelte e nelle valutazioni che ogni bilancio necessariamente implica. Quanto al postulato della "*rappresentazione veritiera e corretta*", esso pare attenersi maggiormente alla sfera sostanziale del bilancio.

Al fine di poter adattare il quadro normativo appena descritto alle varie realtà aziendali a cui lo stesso è rivolto, il quarto comma dell'art. 2423 cod. civ. (divenuto quinto a seguito delle modifiche del codice civile di seguito richiamate) prevede che, in casi eccezionali, qualora l'applicazione di una disposizione di cui agli artt. 2423-bis cod. civ. e seguenti risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La norma in esame prevede poi una serie di presidi volti a garantire la tutela dei creditori e la trasparenza delle scelte compiute in sede di predisposizione del bilancio.

L'art. 2423 cod. civ. è stato recentemente modificato a seguito del recepimento da parte del Legislatore italiano della Direttiva 2013/34/UE (la c.d. *Accounting Directive*) mediante l'introduzione del principio della cd. rilevanza, statuendo che "*non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta*".

Il successivo art. 2423-bis cod. civ. fissa alcuni postulati generali dei quali il redattore del bilancio deve necessariamente tenere conto. Si tratta, più in particolare, del principio della prudenza, della continuità della gestione, della competenza, della continuità dei criteri di valutazione e del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Il principio della prudenza trova la sua attuazione nella previsione secondo la quale possono essere iscritti in bilancio solo i profitti realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e devono essere riflessi in bilancio tutti i rischi e le perdite anche se non definitivamente realizzate (cfr. art. 2423-bis, comma 1, n. 2 e 4, cod. civ.). Strettamente connesso al postulato della prudenza è il principio della continuità della gestione (cd. *going concern principle*). La norma civilistica richiede che le valutazioni siano compiute nella prospettiva di funzionamento dell'attività d'impresa.

Il postulato della continuità dei criteri di valutazione impone ai redattori del bilancio di non modificare, in modo arbitrario, da un esercizio ad un altro i criteri adottati per valutare le singole attività o passività iscritte a bilancio. Tale principio mira a garantire la comparabilità degli esercizi nel tempo. Occorre, tuttavia, ricordare come la variazione dei criteri valutativi sia ammessa dal Legislatore in casi eccezionali. In tale ipotesi, i soggetti deputati alla predisposizione del bilancio dovranno motivare la loro scelta nella nota integrativa e dovranno altresì indicare l'influenza che detta scelta ha sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico (cfr. art. 2423-bis, comma 2, cod. civ.).

In relazione al principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma, la norma ancora oggi in vigore dispone che la valutazione delle voci di bilancio debba essere compiuta "*tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*" (cfr. art. 2423-bis, comma 1, n. 1, cod. civ.). Anche tale disposizione è stata, come noto, oggetto di una recente riforma con intento chiarificatore, a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano dell'*Accounting Directive*. La norma in esame, così come riformata dal D. Lgs. 139/2015, afferma che "*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*" (cfr. art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis), cod. civ.).

L'art. 2426 cod. civ. contiene infine i criteri che devono essere osservati in sede di valutazione delle poste di bilancio. A tale riguardo si segnala che anche questa disposizione deve essere interpretata ed integrata alla luce di quanto disposto dai Principi Contabili Nazionali, che, di fatto, costituiscono una specificazione concreta e pratica dei criteri in essa contenuti. Anche l'art. 2426 cod. civ. è stato oggetto di recente riforma da parte del D. Lgs. 139/2015.

⁵ L'OIC costituisce l'attuale *standard setter* nazionale deputato, in ragione della sua ampia rappresentatività, ad emanare i principi contabili di riferimento per la redazione del bilancio. Come noto, tra i soci fondatori dell'OIC figurano rappresentanti della professione contabile, associazioni di categoria dei c.d. *preparers* e *users*, nonché esponenti del mercato mobiliare italiano.

Quanto al riconoscimento normativo dell'OIC cfr. il successivo par. 1 Cap. II.

descrizione dei Principi Contabili Nazionali, definendoli come “*quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono l’individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio*”.

I Principi Contabili Nazionali sono composti da due macro categorie: (i) i principi contabili generali o postulati, che fissano le finalità e l’oggetto del bilancio d’esercizio e le linee guida del processo di formazione e (ii) i principi contabili applicati che riportano i criteri di contabilizzazione e i metodi di rilevazione delle operazioni di gestione, i criteri e i metodi di contabilizzazione delle poste stimate e congetturate, gli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e dei prospetti integrativi del bilancio, nonché gli schemi e i metodi di contabilizzazione per la formazione del bilancio consolidato.

3. Il concetto di materialità dell’errore desumibile dal *framework* contabile di riferimento

Da un punto di vista contabile, può ritenersi che un bilancio non fornisca un quadro fedele della situazione economico-patrimoniale di una società quando detto documento risulti viziato da errori qualificabili come “significativi” sulla base di un criterio non solamente quantitativo, ma anche di natura qualitativa. Tale ricostruzione è confermata sia dal contenuto dei Principi Contabili Nazionali, sia dalle previsioni degli IAS/IFRS, che, come già sottolineato nei paragrafi che precedono, costituiscono il punto di riferimento centrale per la redazione del bilancio.

In primo luogo, secondo quanto disposto dall’OIC 11, “*la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall’applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d’esercizio*”. Tuttavia, “*errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili*”, in quanto “*il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni*”. Tali errori e semplificazioni “*trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari*” (cfr. OIC 11, par. “*Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio*”).

In secondo luogo, l’OIC 29, nel definire l’errore contabile come “*una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di una informazione fornita in nota integrativa*”, precisa che “*data l’estrema varietà delle possibili fattispecie, non è possibile definire le soglie di significatività e rilevanza di un errore che possano determinare la non conformità al postulato della rappresentazione veritiera e corretta prevista dall’art. 2423, comma 2*”.

I Principi Contabili Nazionali, dunque, nell'esaminare gli errori che possono essere contenuti in un bilancio, introducono il concetto di "significatività", altrimenti noto nella prassi come "materialità", che costituisce il limite entro il quale tali errori e difformità non hanno effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

Gli IAS/IFRS, in termini analoghi, stabiliscono che "*omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements*"⁶. Viene inoltre specificato che "*Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances*"⁷ e che "*the size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor*"⁸.

Viene altresì sottolineato che "*assessing whether an omission or misstatement could influence economic decisions of users, and so be material, requires consideration of the characteristics of those users*"⁹.

Ulteriori utili considerazioni potranno derivare dall'IFRS Practice Statements: *Application of Materiality to Financial Statements* dello IASB di cui si è recentemente concluso il periodo di consultazione.

Le indicazioni sopra richiamate debbono essere tenute nella debita considerazione nell'individuazione dell'elemento oggettivo del reato di falso in bilancio: il dato tecnico derivante dai principi contabili porta dunque alla conclusione che la fattispecie criminosa in esame possa configurarsi solo nel caso in cui il bilancio sia viziato da un errore "materiale", ossia tale da indurre i destinatari del documento a modificare le loro decisioni economiche.

Al riguardo, inoltre, occorre evidenziare che il concetto di "significatività" trova applicazione sia per le società c.d. "chiuse", sia per le società c.d. "aperte". Le previsioni rinvenibili dal *framework* contabile di riferimento, coerenti per entrambe le tipologie di società, non giustificano, dunque, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato di falso in bilancio, alcuna differenza di impostazione tra tali categorie soggettive¹⁰.

⁶ "*omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio*" (cfr. IAS 1, par. 7 e IAS 8, par. 5).

⁷ "*la rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze*" (cfr. IAS 1, par. 7 e IAS 8, par. 5).

⁸ "*la dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante*" (cfr. IAS 1, par. 7 e IAS 8, par. 5).

⁹ "*determinare se un'omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori*" (cfr. IAS 1, par. 7).

¹⁰ Si noti, in proposito, che, nonostante l'omogeneità di indicazioni proveniente dal dato tecnico-contabile, il Legislatore nel riformulare l'art. 2622 cod. civ. non ha, almeno letteralmente, richiamato il concetto di rilevanza con riguardo alla condotta riconducibile all'"*esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero*", con ciò differenziando il contenuto dell'indicazione normativa da quanto previsto nell'art. 2621 cod. civ. in relazione alle società c.d. "chiuse". Sul punto specifico, sarà senz'altro interessante verificare le indicazioni provenienti dalle interpretazioni giurisprudenziali.

In ogni caso merita di essere ribadito che, per la configurazione delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ., non è sufficiente il riscontro in concreto della sussistenza del solo elemento oggettivo. È infatti necessaria anche la presenza degli ulteriori presupposti del reato, e, dunque, in particolare, dell'elemento soggettivo, e pertanto del dolo.

In conclusione, un bilancio non corretto dal punto di vista tecnico-contabile non può, di per sé, essere considerato falso ai sensi della disciplina penalistica.

4. Rilevazione e valutazione dei fatti di gestione e loro sintesi nel bilancio

Come previsto dal Principio Contabile Nazionale OIC 11 (Bilancio d'esercizio – finalità e postulati, par. *“Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili”*), il bilancio d'esercizio è il risultato di *“procedimenti di rilevazione che hanno lo scopo di identificare i fatti economico-tecnici, che costituiscono il tessuto della gestione aziendale, di interpretarli, di controllarli e di rappresentarli”*.

Tale attività *“presuppone la scelta a priori di criteri contabili ben precisi; il bilancio non è un procedimento di creazione di nuovi dati; il bilancio si fa già in fase di rilevazione dei fatti amministrativi e si completa con i procedimenti”* seguenti:

- (i) ricognizione dei componenti attivi e passivi del capitale d'impresa che si concretizzano nella formazione degli inventari contabili. In tale fase, si raccolgono i saldi contabili e le altre informazioni necessarie alla formazione del bilancio e si riesaminano i saldi contabili e le altre informazioni raccolte per la completa applicazione dei criteri contabili prescelti, con l'obiettivo di tradurre tali dati in valori di bilancio;
- (ii) rappresentazione o esposizione della situazione patrimoniale-finanziaria e dei risultati conseguiti nell'esercizio.

In sintesi, l'attività che sta alla base della preparazione del bilancio consiste nella seguente serie di operazioni:

- individuazione e selezione dei fatti economico-amministrativi;
- analisi dei fatti amministrativi;
- determinazione in valori di conto dei fatti amministrativi;
- identificazione dei conti da imputare;
- registrazione dei fatti amministrativi;
- predisposizione del bilancio di verifica dei valori registrati per trasformarli da valori di conto in valori di bilancio;
- preparazione dei prospetti componenti il bilancio.

Da quanto sopra, emerge che, come confermato dal *framework* contabile di riferimento, il bilancio ha per obiettivo l'esposizione di valori e il processo valutativo rappresenta un elemento intrinseco nel concetto di bilancio stesso¹¹.

In tale contesto, la valutazione rappresenta dunque lo strumento che consente di misurare, esporre e comunicare il fatto materiale (rilevante). Sotto un profilo tecnico, non è dunque possibile esporre un qualunque fatto relativo alla gestione aziendale senza che i relativi effetti siano tradotti in valori rilevabili nel bilancio (attraverso la relativa attività di valutazione).

Ne consegue, da un lato, che *“un bilancio è essenzialmente il risultato di un processo di stima. Nessun elemento patrimoniale, tranne il denaro in cassa in valuta di conto liberamente disponibile, è esente da stime”* (OIC 29, par. 26) e, dall'altro lato, che ogni attività valutativa si basa su, e non può prescindere da, un fatto materiale (in via esemplificativa, la svalutazione della partecipazione può conseguire all'esistenza del fatto materiale riguardante l'andamento negativo della partecipata; in tal caso, in mancanza di svalutazione, e senza una adeguata motivazione, ci si trova di fronte ad una mancata comunicazione di un fatto rilevante e anzi, al contrario, si induce a supporre che l'andamento di detta partecipata sia positivo).

Dalle considerazioni sopra sintetizzate consegue altresì che, essendo la maggior parte delle poste di bilancio evidentemente oggetto di valutazione, una eventuale esclusione delle valutazioni stesse dal profilo oggettivo delle false comunicazioni sociali (e, in particolare, del falso in bilancio) finirebbe per ridurre significativamente l'ambito di applicazione della norma.

Precisato quanto sopra, occorre comunque tener conto dell'estrema complessità insita nei processi di stima che caratterizzano la formazione del bilancio, considerato, in particolare, che *“le stime possono riguardare le caratteristiche di elementi presenti alla data di bilancio, oppure l'evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio”* (cfr. OIC 29, par. 26).

Nel contesto del complesso processo di stima assumono certamente rilevanza la costituzione e il vaglio della base informativa quali elementi fondanti e di partenza del processo valutativo¹². Ne consegue necessariamente che un giudizio in merito alla valutazione effettuata non può che essere condotto sulla base di una valutazione *ex ante*, ossia avendo riguardo alle sole informazioni disponibili al momento dell'effettuazione della stima stessa. Operare invece un raffronto tra i risultati di una stima posta in essere in uno specifico contesto informativo con quelli emersi da una successiva valutazione o determinazione, che tenga conto di dati fattuali

¹¹ Tale circostanza è confermata anche dai Principi Contabili Nazionali secondo cui *“il procedimento di stima è intrinseco alla formazione del bilancio e non costituisce un'operazione di carattere straordinario”* (cfr. OIC 29, par. 29).

¹² Cfr. in tal senso OIC 29, par. 35: *“le stime sono operate attraverso un procedimento razionale di raccolta di ogni pertinente informazione, di valutazione critica dell'effetto che tali informazioni hanno sul valore oggetto di stima ed infine di motivato giudizio sull'esito finale della stima”*.

non conosciuti (e comunque non conoscibili) all'epoca della prima stima, non può fornire alcuna indicazione significativa circa la correttezza della valutazione iscritta in bilancio.

La conclusione appena segnalata risulta peraltro confermata proprio dal *framework* contabile nazionale, nel quale viene precisato che *“l’acquisizione di maggiori o ulteriori informazioni o di accresciuta esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria necessariamente conducono ad un aggiornamento della stima stessa, con conseguenti rettifiche ai valori precedenti e/o al processo di stima”* (OIC 29, par. 31), ma anche che tali rettifiche *“rientrano nel normale procedimento di formazione di stima e non costituiscono correzioni di precedenti errori e, di norma, neppure comportano l’evidenza di elementi straordinari di reddito”* (OIC 29, par. 32). Anche i Principi Contabili Internazionali confermano tale impostazione. Lo IAS 8, in particolare, precisa che il *“senno di poi”* (*“hindsight”*) non deve essere utilizzato quando si correggono stime sugli ammontari iscritti, misurati o su cui venne data informativa in esercizi precedenti (cfr. IAS 8, par. 53).

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che la modifica di una valutazione nel tempo rappresenta una circostanza sostanzialmente diversa dall'errore contabile¹³.

Deve comunque essere considerato che, anche avendo riguardo alle sole informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio, l'applicazione dei corretti principi contabili di riferimento potrebbe condurre a differenti rappresentazioni numeriche della medesima realtà materiale, senza che queste versioni differenti siano necessariamente contraddittorie o sbagliate le une rispetto alle altre: i principi contabili (che abbiamo visto essere a base del più ampio processo di rilevazione penale di un bilancio falso) non codificano, per così dire, *“verità assolute”*, ma indicano criteri di comportamento nella rilevazione di fatti di gestione, la cui applicazione inevitabilmente contiene una componente personale, più o meno marcata a seconda delle circostanze.

In ogni caso, occorre sottolineare che, come specificato dagli *standard* di riferimento, *“il processo di stima è, per sua natura, soggettivo, ma non deve essere arbitrario perché violerebbe l’obiettivo finale del bilancio, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”* (cfr. OIC 29, par. 30).

¹³ Secondo i Principi Contabili Nazionali, infatti, l'errore contabile consiste *“nella impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili”* (cfr. OIC 29, par. 42).

Viceversa, non costituiscono errori le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento se tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza. In effetti, *“i cambiamenti di stima sono una necessaria conseguenza della periodica preparazione dei bilanci, in particolare nei casi ove le stime dipendono dall’evolversi degli eventi, l’acquisizione di maggiori o ulteriori informazioni e/o l’accresciuta esperienza sui presupposti e/o eventi su cui era fondata la stima originaria, che necessariamente conducono ad un aggiornamento della stima stessa”* (cfr. OIC 29, par. 36). In termini analoghi si esprime lo IAS 8, il quale chiarisce che gli errori si distinguono dalle variazioni di stime in quanto queste ultime, per loro natura, sono voci che necessitano di essere riviste quando informazioni addizionali divengono note (cfr. IAS 8, par. 48).

Nell'ottica di minimizzare l'incidenza dei profili di soggettività nelle fasi di valutazione, è bene considerare che:

- (i) per alcune tipologie di valutazioni, esistono specifici principi di riferimento emanati da organismi indipendenti, tecnicamente abilitati e riconosciuti, ed anche, in alcuni casi, da *standard setter* (ed è il caso dei Principi Italiani di Valutazione – PIV¹⁴, dei Principi Contabili Nazionali, degli IAS/IFRS emanati dallo IASB e recepiti a livello italiano in virtù di specifici regolamenti UE);
- (ii) per altri tipi di valutazioni, sono riscontrabili elementi “oggettivi” di riferimento (ad esempio, valori di mercato).

In definitiva, quel che pare importante per definire se una valutazione possa ritenersi ragionevole (e quindi “corretta”) è “la qualità” del processo seguito per la sua determinazione realizzato nell'ambito del sistema di controllo interno dell'impresa e alla luce del contesto informativo disponibile, oltreché nel rispetto dei principi emanati in materia. In effetti, gli *standard* di riferimento sottolineano che “*sia la stima effettuata sia il procedimento che ha condotto alla sua determinazione devono sempre essere verificabili a posteriori*” (cfr. OIC 29, par. 35).

Al fine di tale verifica a posteriori, si rende necessaria una specifica informativa circa le stime e i relativi processi valutativi nell'ambito della nota integrativa al bilancio. Proprio in tale direzione, i Principi Contabili Internazionali richiedono che i redattori del bilancio forniscano ampia informativa in merito alle incertezze incontrate nei processi di stima¹⁵. La natura e la portata dell'informativa prevista dal principio IAS 1 sulle incertezze dei processi di stima varia a seconda della natura delle assunzioni sul futuro e di altre circostanze¹⁶.

¹⁴ Detti principi esprimono, a partire dal 1 gennaio 2016, data della loro applicazione, le conoscenze, le *best practice* e le tecniche di valutazione che un esperto dovrebbe seguire nello svolgimento di un incarico di valutazione. I PIV identificano cinque tipologie di valutazione che si differenziano per estensione, finalità e tipologia del lavoro svolto (Valutazione, Parere valutativo - *expert opinion, valuation opinion, expert report* - Parere di congruità, Calcolo valutativo - *calculation engagement* - Revisione del lavoro di altro esperto).

¹⁵ Cfr. IAS 1, par. 125, secondo il quale: “*When there are uncertainties that have a significant risk of causing material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next financial year, the notes should disclose: information about the assumptions concerning the future; and other major sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period*”.

¹⁶ Esempi di queste tipologie di informativa sono le seguenti:

- la natura dell'assunzione o di altra incertezza di stima;
- un'analisi di sensitività dei valori di carico ai metodi, assunzioni e stime sottostanti il loro calcolo, spiegando i motivi di tale analisi;
- l'esito atteso di un'incertezza e l'ampiezza degli esiti ragionevolmente possibili entro il prossimo bilancio con riferimento ai valori di carico delle attività e passività affette dalla stima; e
- una spiegazione delle variazioni effettuate alle assunzioni passate riguardanti tali attività e passività, se l'incertezza rimane irrisolta.

Occorre comunque ricordare, in via più generale, che una minuziosa e dettagliata descrizione dei processi valutativi seguiti dai redattori del bilancio non può trovare accoglimento nella nota integrativa al bilancio la quale, in linea di principio, è in grado di accogliere solo una sintesi descrittiva dei principi di carattere generale, della costruzione del modello valutativo e dei fattori principali della stima¹⁷.

In conclusione dal *framework* contabile sopra delineato escono definitivamente confermate la fisiologica complessità insita in ogni processo valutativo, la necessità di ancorare ogni valutazione e stima al quadro informativo disponibile al momento della sua effettuazione nonché la rilevanza della qualità del processo della valutazione e la *disclosure* in ordine alle incertezze in essa insite.

¹⁷ Sul punto, lo IAS 1 ipotizza infatti che possa essere impraticabile dare l'informativa sulla portata dei possibili effetti di un'assunzione o di un'altra fonte di incertezza di stima alla chiusura di un periodo amministrativo. In questo caso, l'impresa deve esplicitare che è ragionevolmente possibile, entro il successivo periodo amministrativo, una significativa rettifica dei valori di carico dell'attività o passività sulla base di esiti differenti delle assunzioni poste a base della stima stessa (cfr. IAS 1, par. 131). Infine, è importante sottolineare che la portata dell'informativa richiesta dallo IAS 1 è limitata alle voci che hanno un significativo rischio di determinare rettifiche materiali ai valori di carico delle attività e passività interessate "entro il prossimo esercizio".

CAPITOLO II

LA RILEVANZA DEL DATO TECNICO CONTABILE NEL NUOVO REATO DI FALSO IN BILANCIO: RIFLESSIONI DI NATURA GIURIDICA

1. La rilevanza del *framework* contabile di riferimento nel contesto normativo e giurisprudenziale

Come evidenziato nel Capitolo I, paragrafo 2, che precede, dal punto di vista tecnico i Principi Contabili Nazionali e Internazionali rivestono un ruolo centrale sia nella fase di redazione del bilancio, sia nella fase del controllo circa la loro applicazione ad opera del revisore.

Come anticipato, per quanto riguarda i Principi Contabili Internazionali, è la stessa normativa nazionale ad imporre il rispetto degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio di esercizio (nonché di quello consolidato se previsto) per alcune tipologie di società. In effetti, il già menzionato D. Lgs. 38/2005 prevede che le società indicate all'art. 2 del medesimo decreto redigano il bilancio d'esercizio e consolidato in conformità ai Principi Contabili Internazionali, intendendosi per tali i principi e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

Del resto, il Regolamento (CE) n. 1606/2002, direttamente applicabile nei paesi membri dell'Unione Europea, impone a determinate categorie di società di rispettare gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni.

Per quanto riguarda i Principi Contabili Nazionali, invece, in dottrina e in giurisprudenza è riconosciuto che questi, benché non espressamente richiamati dalle norme codicistiche, debbano essere presi a riferimento da parte dei soggetti deputati alla redazione del bilancio in quanto svolgono una funzione integrativa e di ausilio interpretativo delle norme di cui agli artt. 2423 e ss. cod. civ.¹⁸

Un riconoscimento, seppur indiretto, della necessità di applicazione dei Principi Contabili Nazionali, oltre che delle disposizioni codicistiche, da parte delle società che non applicano gli IAS/IFRS è rinvenibile nella norma che dettaglia le competenze dell'OIC, ove è previsto espressamente, dall'agosto del 2014, che

¹⁸ Cfr. in dottrina, tra gli altri: P. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio d'esercizio e funzione dei principi contabili*, in *Le Società*, 2013, pag. 276; N. SPAGNOLO, *Diritto all'impugnativa di delibere assembleari*, in *Le Società*, 2008, pag. 871; A. PALMA, *Le fonti della disciplina sul bilancio di esercizio, in Il bilancio di esercizio*, Milano, 2008, pag. 7; G. VERNA, *I principi contabili: norme tecniche d'integrazione e d'interpretazione della legge*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2000, pag. 148; M. BUSSOLETTI, *Principi e criteri di valutazione nel bilancio*, in *La nuova disciplina dei bilanci di società*, a cura di M. BUSSOLETTI, 1995, pag. 86; in giurisprudenza, Cass. civ. 27 settembre 2013, n. 22175; Cass. civ. 30 novembre 2011, n. 25499; App. Torino, 8 agosto 2007 in *Le Società*, 2008, pag. 869; Trib. Prato 25 settembre 2012, in *Le Società*, 2013, pag. 269; Trib. Prato 14 settembre 2012, *Banche Dati Pluris*.

quest'ultimo emani “*i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile*” (cfr. art. 9-bis, D. Lgs. 38/2005).

Inoltre, a seguito del recepimento da parte del Legislatore italiano della *Accounting Directive*, l'OIC è chiamato ad aggiornare i principi contabili dallo stesso emanati per tenere conto delle modifiche apportate alla disciplina codicistica in materia di redazione del bilancio dal D. Lgs. 139/2015 in attuazione della normativa comunitaria in questione (cfr. art. 12, comma 3, D. Lgs. 139/2015). Detta attività, in effetti, è oggi in corso di svolgimento.

Del resto, lo stesso Legislatore comunitario enfatizza il ruolo rivestito dai principi contabili, facendone espresso richiamo e riconoscendone così il ruolo nell'ambito del processo di formazione del bilancio (cfr. art. 6, comma 1, lett. b), *Accounting Directive*).

Nell'ordinamento italiano esistono poi altre disposizioni che fanno riferimento ai Principi Contabili Nazionali. Si consideri, ad esempio, l'art. 101, comma 5, ultimo periodo, TUIR in materia di deducibilità di perdite su crediti, il quale dispone che “*Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi [...]. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*”.

Anche la giurisprudenza penalistica ha di recente riconosciuto in maniera espressa la rilevanza delle prassi contabili generalmente accettate (quali, per l'appunto, i Principi Contabili Nazionali) ai fini della determinazione delle veridicità o falsità di un bilancio (cfr. Cass. pen. (12 novembre 2015) 12 gennaio 2016, n. 890). Per un'analisi più di dettaglio di tale sentenza si rinvia al seguente par. 3 di questo stesso Capitolo II¹⁹.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è dunque ragionevole affermare che i principi contabili, sia nazionali sia internazionali, costituiscono parte integrante del *framework* normativo nazionale in materia di formazione di bilancio²⁰.

¹⁹ Ancor prima della citata sentenza penalistica, nella giurisprudenza in materia di controversie fiscali erano già state riscontrate decisioni ove venivano citati, come strumenti interpretativi, i Principi Contabili Nazionali (cfr. Commissione Tributaria della Provincia di Milano, 26 settembre 2011, n. 231; Commissione Tributaria della Provincia di Reggio Emilia, 3 ottobre 2008, n. 157).

²⁰ Per completezza, si ricorda che anche in altri ordinamenti europei sembrerebbe essere riconosciuta una qualche rilevanza alla disciplina tecnico-contabile relativa alla redazione del bilancio civilistico ai fini della valutazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo del falso in bilancio.

Con riferimento alla normativa francese, la dottrina comparatistica ha evidenziato che la nozione di falsità del bilancio va nettamente distinta da quella di inesattezza contabile e va intesa come una violazione ai principi contabili che abbia come risultato la dissimulazione della reale situazione economico-finanziaria della società (cfr. S. GIAVAZZI, *I reati societari in Francia*, in *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di A. ALESSANDRI, 2002, pag. 507). Anche la giurisprudenza riscontrata pare aver assunto una posizione analoga a quella della dottrina. In effetti, la *Cour de Cassation – Chambre criminelle*, nell'ambito di un procedimento volto a verificare la sussistenza del reato di cui all'art. L. 242-6 Code de Commerce, ha statuito che il bilancio annuale di una società deve fornire “*une image fidèle du patrimoine, de la situation*

2. Il concetto di materialità nella giurisprudenza

In particolare, il principio della materialità delineato dai Principi Contabili Nazionali e Internazionali, è stato oggetto di interesse anche da parte della giurisprudenza. In effetti, alcune sentenze in materia di invalidità del bilancio hanno statuito la rilevanza di detto principio a livello sistematico, ritenendo che lo stesso sia implicitamente ricompreso nella regola secondo cui il bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e patrimoniale della società (cd. *true and fair view* del bilancio).

Più precisamente, sin dai primi anni '90, i tribunali di merito hanno ritenuto irrilevanti, ai fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione della situazione della società, le variazioni di poste di valore esiguo. È stato, infatti, affermato che *“non è violato il principio di chiarezza quando la violazione comporta un’oscurità irrilevante ai fini dell’informazione sulla situazione economica e finanziaria della società: tale irrilevanza deve però essere valutata con riferimento alla singola società e non in senso assoluto”*²¹.

Anche la Cassazione ha assunto posizioni analoghe a quelle dei Tribunali e delle Corti d’Appello. In particolare, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, in un *obiter dictum* ha sottolineato che *“può in via di principio condividersi l’affermazione secondo cui la violazione delle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio (nella specie, art. 2424, vecchio testo) rende nulla la delibera di approvazione quando risultino in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma, e non*

financière et du résultat de l’entreprise au jour de l’arrêté des comptes” e che *“l’obtention d’une image fidèle résulte de l’application des règles comptables posées par les articles 8 à 17 du Code de commerce, les articles 1 à 27 du décret d’application du 29 novembre 1983, le plan général comptable du 27 avril 1982 mis à jour par l’arrêté du 9 décembre 1986”* (cfr. *Cour de Cassation – Chambre criminelle*, 16 giugno 2004, n. de pourvoi 02-86484, in www.legifrance.gouv.fr). I principi contabili oggi vigenti in Francia (cd. *“Plan comptable général”*), ai quali riferirsi ai fini della determinazione della responsabilità penale ai sensi dell’art. L. 242-6 Code de Commerce, sono contenuti nel Règlement n° 2014-03 del 5 juin 2014, approvato con Arrêté in data 8 settembre 2014. Il *Plan comptable général* si applica *“à toute personne physique ou morale soumise à l’obligation légale d’établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe”* (cfr. art. 111-1 Plan comptable general).

Merita inoltre di essere evidenziato che gli artt. 241-3, 242-6 e 243-1 Code de Commerce utilizzano, per qualificare la condotta oggettiva del reato di falso in bilancio, la medesima formulazione (*“image fidèle”*) rinvenibile nella *Accounting Directive*.

Anche con riferimento alla Germania la dottrina comparatistica ha osservato che l’interpretazione delle fattispecie penali in materia di false comunicazioni sociali e la determinazione della loro effettiva portata applicativa deve tener conto di quanto previsto dalle norme sul bilancio e sul diritto societario. Sul punto, è stato affermato che il concetto di veridicità del bilancio ha natura relativa, risultando ancorato alla conformità delle poste ai principi contabili (cfr. S. SEMINARA, *Falso in bilancio: la disciplina italiana nel quadro europeo ed internazionale*, *Criminalia*, 2006, pag. 440, il quale in nota richiama dottrina tedesca sul punto. In tal senso pare essersi espresso anche L. G. BRUNO, *op. cit.*, pag. 530, secondo il quale rileva che il sistema normativo tedesco in materia di false comunicazioni sociali è *“composito ed esasperatamente casistico”* e fa *“continuo ricorso a precetti di norme extra-penali”*).

²¹ Cfr. App. Milano, 4 dicembre 1992, con nota di P. BALZARINI, *Delibera di approvazione di un bilancio non chiaro e non preciso*, in *Le Società*, 1993, pagg. 1055 ss. che sottolinea come con la massima appena riportata *“la Corte milanese riprende un altro orientamento, già ribadito più volte, che le irregolarità di scarsa rilevanza e di limitato valore economico non violano il principio di chiarezza e precisione e pertanto non incidono sulla validità della delibera di approvazione del bilancio”*; in tal senso anche, App. Roma, 14 ottobre 1991, con nota di G. E. COLOMBO, *Limiti di validità dell’unificazione in bilancio di elementi eterogenei*, in *Le Società*, 1992, pagg. 336 ss.; App. Napoli, 13 maggio 2002, con nota di P. PIAZZA e R. GIUFFRÈ, in *Le Società*, 2002, pagg. 1123 ss..

anche quando l'incidenza su di essi sia insignificante o trascurabile"²².

Più recentemente, con specifico riferimento alla materia di falso in bilancio, la Corte di Cassazione, nell'esaminare la locuzione "fatti materiali" richiamata dall'art. 2621 cod. civ., si è soffermata sul concetto di *materiality* affermando che si tratta di un criterio fondamentale per la redazione del bilancio d'esercizio (cfr. Cass. pen. (12 novembre 2015) 12 gennaio 2016, n. 890). Molto chiaramente, i giudici di legittimità sottolineano come il termine "materiale" è "*sinonimo di essenzialità, nel senso che, nella redazione del bilancio, devono trovare ingresso – ed essere valutati – solo i dati informativi "essenziali" ai fini dell'informazione, restandone al di fuori tutti i profili marginali e secondari*". Anche in questa pronuncia, è stata ricordata la stretta connessione tra il concetto di materialità e il principio di *true and fair view* del bilancio ed è stato evidenziato come "*soltanto le informazioni essenziali siano coerenti con l'idea di una rappresentazione adeguata e realmente efficace, specie in diretta connessione con il suo fine precipuo (che è quello di informare i terzi, utilizzatori del bilancio, sulle reali condizioni economico-finanziarie della società, al fine di orientarne correttamente le scelte operative, in modo consapevole e responsabile)*".

Inoltre, la richiamata sentenza della Cassazione sancisce in maniera incontrovertibile che il principio di materialità "*implicito nella formulazione della c.d. clausola generale della chiarezza e veridicità del bilancio, di cui al menzionato art. 2423 cod. civ., deve, in fondo, ritenersi immanente nel nostro sistema giuridico e, di fatto, già presente nelle pieghe della disciplina codicistica, traducendosi nei postulati dell'opportunità e dell'efficienza*".

3. Il rapporto tra fatti materiali e valutazioni: le posizioni espresse dalla dottrina

Con la riforma dei reati di false comunicazioni sociali del giugno 2015, il tema dei rapporti tra fatti materiali e valutazioni è tornato di attualità. In particolare, l'intervento legislativo ha previsto la riproposizione della condotta commissiva di esposizione di "*fatti materiali non rispondenti al vero*", eliminando tuttavia l'inciso "*ancorché oggetto di valutazione*" e, nella condotta omissiva, ha sostituito le "*informazioni*" con "*fatti materiali*"²³.

In sostanza dunque, dal punto di vista oggettivo, il reato di false comunicazioni sociali risulta integrato qualora i soggetti attivi:

- (i) espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure
- (ii) omettano fatti materiali rilevanti.

²² Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 21 febbraio 2000, n. 27; in tal senso anche Cass. 7 marzo 2006, n. 4874, secondo la quale "*in via di principio è certamente condivisibile l'affermazione secondo cui la violazione delle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio rende nulla la delibera di approvazione (solo) quando risultino in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma, e non anche quando l'incidenza su di essi sia insignificante o trascurabile, come accade allorché la violazione sia nella sostanza irrilevante, in quanto priva di reale consistenza, meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione tramite le informazioni rese in assemblea*".

²³ Si veda *infra* APPENDICE.

Tali modifiche legislative hanno riaperto il dibattito circa la permanenza o meno delle valutazioni di bilancio nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui agli artt. 2621 ss. cod. civ.. Al riguardo si segnala che tra i primi commentatori della riforma si sono sviluppate due differenti tesi definite l'una "restrittiva" e l'altra "estensiva"²⁴.

In base all'impostazione restrittiva²⁵, il concetto tipico di "fatti materiali" non potrebbe includere le "valutazioni", che rappresenterebbero dati informativi autonomi e distinti rispetto ai fatti materiali. Le recenti modifiche normative, peraltro, non potrebbero assumere altro significato se non quello di sancire la sopravvenuta irrilevanza penale delle valutazioni ai fini della sussistenza di falsità delle comunicazioni sociali, come risulterebbe confermato dal raffronto della nuova disposizione con le espressioni già utilizzate o presenti all'interno dell'ordinamento giuridico.

In primo luogo, infatti, nella versione dell'art. 2621 cod. civ. *ante* 2002 si faceva riferimento ai "*fatti non rispondenti al vero*" e, nella vigenza di tale norma, vi sono stati ampi dibattiti circa la possibilità di ritenere anche le valutazioni rilevanti ai fini della configurabilità del reato in esame.

Inoltre la formulazione dell'art. 2621 cod. civ. adottata nel 2002 conteneva la precisazione "*ancorché oggetto di valutazioni*", per sancire definitivamente la rilevanza delle valutazioni ai fini delle disposizioni penali.

L'utilizzo dell'espressione "*fatti materiali*" ha poi un precedente specifico nel diritto penale tributario ove era interpretata nel senso della irrilevanza penale di qualsiasi valutazione espressa nella dichiarazione dei redditi²⁶.

Anche nell'ambito di tale tesi restrittiva potrebbe comunque riconoscersi un'apertura verso una qualche rilevanza ai fini penali delle valutazioni, in caso di omessa considerazione o di distorsione di fatti materiali posti alla base delle valutazioni stesse.

E' stato infatti segnalato che "*se la fattispecie nella nuova formulazione impedisce – e non è detto che sia un male ... – al giudice penale di sindacare l'esito finale della stima di bilancio, ciò non significa che rispetto agli appostamenti in bilancio di dati numerici che siano ricavati a mezzo di una previa attività di stima sia tout court preclusa una qualificazione in termini di falsità e quindi un'attribuzione di penale rilevanza*"²⁷.

²⁴ Cfr. M. SCOLETTA, *Tutela dell'informativa societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, in *Soc.*, 11, 2015, pagg. 1304-1305.

²⁵ Cfr. C. SANTORIELLO, *Rilevanza penale della valutazione di bilancio. Poche parole per riportare ordine in un dibattito "isterico"*, *Arch. pen.*, 2015; A. PERINI, *I "fatti materiali non rispondenti al vero": harakiri del futuribile "falso in bilancio"?*, in *Dir. pen. cont.*, 15 aprile 2015.

²⁶ Cfr. M. SCOLETTA, *Tutela dell'informativa societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, in *Soc.*, 11, 2015, pagg. 1304-1305.

²⁷ Cfr. C. SANTORIELLO, *Rilevanza penale della valutazione di bilancio. Poche parole per riportare ordine in un dibattito "isterico"*, *Arch. pen.*, 2015, pagg. 11-12.

Conseguentemente, “è possibile che si riesca ad attribuire una certa rilevanza anche alle scorrette valutazioni estimative, ad esempio quando nel processo di elaborazione di un valore di bilancio non si tenga conto o comunque si alterino i contenuti oggettivi di documenti o di fatti materiali rilevanti ai fini della valutazione”²⁸.

Diversamente, la seconda tesi, c.d. “estensiva”, riscontrabile dai primi commenti, ritiene la nuova formulazione legislativa priva di effetti modificativi con riguardo alla possibilità di applicare la fattispecie penale in questione anche alle valutazioni. In base a tale interpretazione, infatti, la proposizione soppressa (“*ancorché oggetto di valutazione*”) dovrebbe essere valutata come una formula dal valore aggiunto pressoché nullo nella struttura della norma previgente. In sostanza, “*si afferma come tutte le valutazioni delle poste di bilancio presuppongano l’esistenza di un “fatto materiale” (al quale si riferiscono) e la scorretta rappresentazione del valore corrispondente si traduce sempre in una falsità del fatto materiale sottostante*”²⁹.

Alla luce di tale seconda impostazione, anche il riferimento alla fattispecie penale tributaria effettuato dai sostenitori della tesi “restrittiva” dovrebbe essere considerato inconferente, “*perché relativo ad un contesto normativo autonomo e dotato di proprie peculiarità, i cui approdi interpretativi non si prestano ad estensione analogica in altri rami dell’ordinamento giuridico*”³⁰. D’altro canto, tale impostazione estensiva risponderrebbe ad una logica conservativa della norma penale che, ove si negasse rilevanza alle valutazioni, verrebbe in concreto svuotata della sua funzione di tutela³¹.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, occorre in effetti nuovamente ricordare che, sotto un profilo tecnico, come ampiamente illustrato nel precedente Capitolo I, ogni voce di bilancio è sostanzialmente frutto di un procedimento valutativo: la rappresentazione di fatti gestori nella sintesi espositiva del bilancio non può, in ultima istanza, prescindere da una attività di valutazione e stima. Allo stesso modo, per effettuare una valutazione dovrà inevitabilmente esistere una realtà materiale da valutare. Ne consegue dunque che ogni posta di bilancio, anche di natura prettamente valutativa, presenta una base fattuale tale da poter essere teoricamente ricompresa, in linea di principio, nell’area applicativa degli artt. 2621 ss. cod. civ..

Al riguardo, è stato correttamente sottolineato che “*una valutazione dev’essere naturalmente valutazione di qualcosa, sicché per poter effettuare una valutazione, di conseguenza, dovrà certamente esistere una realtà (materiale o anche solo giuridica quale rapporto obbligatorio) da valutare; diversamente, ove si*

²⁸ Cfr. M. SCOLETTA, *Tutela dell’informativa societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, in *Soc.*, 11, 2015, pagg. 1306-1307.

²⁹ Cfr. M. SCOLETTA, *Tutela dell’informativa societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, in *Soc.*, 11, 2015, pag. 1305.

³⁰ Cfr. M. SCOLETTA, *Tutela dell’informativa societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, in *Soc.*, 11, 2015, pag. 1305.

³¹ Cfr. S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 803 ss.; F. MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Dir. pen. cont.*, 18 giugno 2015, e poi ancora Id., “*Ancorché*” *superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. cont.*, 2 luglio 2015.

“valutasse” un qualcosa di inesistente – nel senso di quantificare, attribuire un valore ad una realtà insussistente – si rientrerebbe, tout court, nell’esposizione di un fatto non rispondente al vero”³². In tale prospettiva, si è poi evidenziato che “non ogni valutazione contabile è priva di un riferimento ad un antecedente elemento materiale, l’alterazione del quale – o delle caratteristiche essenziali – rende sottoponibile ad una qualificazione in termini di veridicità o falsità la successiva stima”³³.

Il discrimine tra il concetto di “esposizione di un fatto materiale” e di “valutazione” non può dunque essere considerato in termini assoluti, ove si consideri che, dal punto di vista tecnico, ogni valutazione si basa su un fatto gestionale (sia che esso rappresenti un comportamento rientrante nella sfera di competenza degli amministratori, sia che esso rappresenti la necessaria reazione dell’organo di amministrazione a fronte di accadimenti esterni) e che tale fatto gestionale è la condizione necessaria per l’esposizione della relativa valutazione in bilancio.

4. Spunti di riflessione in ordine alle prime applicazioni della nuova disciplina delle false comunicazioni sociali

A seguito della riforma che ha interessato la materia del falso in bilancio, si registrano le prime sentenze interpretative della nuova disciplina emanate dalla Corte di Cassazione.

A tale riguardo occorre da subito sottolineare come, analogamente al mondo accademico, anche la giurisprudenza ha assunto posizioni tra loro differenti in relazione alle diverse tematiche interpretative poste dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ. e, più in particolare, con riferimento alla permanenza o meno delle valutazioni di bilancio nell’ambito applicativo delle disposizioni appena richiamate.

Una prima applicazione giurisprudenziale della nuova disciplina del falso in bilancio è intervenuta con la sentenza della Corte di Cassazione penale (16 giugno 2015) 7 luglio 2015, n. 33774.

Dal punto di vista del tecnico, in tale sentenza non è riscontrabile alcun riferimento circa la funzione e la finalità del bilancio di esercizio che invero, si ritiene, dovrebbe guidare l’interprete nell’analisi della situazione concreta posta al suo esame.

La sentenza non sembra compiere alcun riferimento diretto nemmeno agli *standard* di redazione del bilancio, fatta eccezione per due soli passaggi nei quali richiama le considerazioni svolte dalla Corte d’Appello e dal Tribunale. In tali passaggi, viene fatto, da un lato, un generico riferimento a “*regole prudenziali*” che dovrebbero guidare il redattore del bilancio (cfr. par. 2.2.b sentenza) e, dall’altro, vengono,

³² Cfr. A. PERINI, *I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile “falso in bilancio”?*, in *Dir. pen. cont.*, 15 aprile 2015, pag. 9.

³³ C. SANTORIELLO, *Rilevanza penale della valutazione di bilancio. Poche parole per riportare ordine in un dibattito “isterico”*, *Arch. pen.*, 2015, n. 2, pag. 6.

altrettanto genericamente, richiamate le “*regole di formazione del bilancio*” (cfr. par. 2.2.b sentenza). Inoltre, uno specifico capo di imputazione fa riferimento alla violazione del postulato generale di bilancio della competenza (mediante un richiamo al solo art. 2423-bis, n. 3, cod. civ.) (cfr. capo d’imputazione 1.b sentenza).

In merito al rapporto tra “*fatti materiali*” e “*valutazioni*”, la sentenza in esame abbraccia – in termini forse ancora più netti – la tesi “*restrittiva*” sopra richiamata (cfr. par. 2.4). In effetti, la Cassazione ritiene che “*la maggior parte delle poste di bilancio altro non è se non l’esito di procedimenti valutativi*” e per tale motivo “*non può essere in alcun modo ricondotta nell’alveo dei soli fatti materiali, come previsti dalla normativa introdotta dalla L. n. 69 del 2015*” (cfr. par. 2.2 sentenza).

Partendo da tale premessa e, facendo leva sul canone interpretativo “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”, la Cassazione sostiene che “*l’adozione dello stesso riferimento ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell’ambito della descrizione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l’ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi*” (cfr. par. 2.2. sentenza).

Secondo l’impostazione della Suprema Corte, tale interpretazione sarebbe imposta da una serie di considerazioni tra cui:

- (i) la riforma delle false comunicazioni sociali del 2002, attraverso l’introduzione dell’inciso “*ancorché oggetto di valutazione*” aveva posto fine ad un dibattito sorto nella vigenza della precedente normativa circa la rilevanza delle valutazioni ai fini della configurazione del reato che, all’epoca, faceva riferimento a “*fatti non rispondenti al vero*”; in tale contesto, l’eliminazione dell’inciso (intervenuta peraltro ad opera di un emendamento governativo riguardante un progetto di legge che, invece, prevedeva il mantenimento di tale inciso) non può che essere letta nel senso di riconoscere la volontà del legislatore di eliminare le valutazioni dall’area del penalmente rilevante;
- (ii) i testi riformati degli artt. 2621 e 2622 si inseriscono in un contesto normativo che vede ancora un esplicito riferimento alle valutazioni nell’art. 2638 cod. civ. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), peraltro proprio a precisazione contenutistica della stessa locuzione “*fatti materiali non rispondenti al vero*”;
- (iii) la locuzione “*fatti materiali*”, senza ulteriori specificazioni, era già stata utilizzata dalla L. n. 154 del 1991 per circoscrivere l’oggetto del reato di frode fiscale di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f), con il chiaro intento di escludere dall’incriminazione le valutazioni relative alle componenti attive e passive del reddito dichiarato. Tale scelta è stata poi espressamente superata dal legislatore in occasione della riforma dei reati tributari del 2000, con la quale non solo la menzionata formula è stata modificata, ma è stata anche attribuita espressa rilevanza penale alle valutazioni estimative divergenti da quelle ritenute corrette, seppure entro la soglia di tolleranza del 10%.

Da tale impostazione la Suprema Corte trae la conclusione che molte delle condotte contestate ai fini della configurazione del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio *“possono, invece, essere ricondotte in quelle attività non più penalmente rilevanti, in quanto frutto di un procedimento di valutazione attraverso il quale avviene l’associazione di una grandezza numerica ad una realtà sottostante e sussistente”*.

In ogni caso, anche la Suprema Corte sembra lasciare un qualche spazio, seppur minimo, per la rilevanza penale delle condotte relative a poste di bilancio tipicamente valutative. In effetti, oltre a ritenere che *“certamente la valutazione di qualcosa di inesistente ovvero l’attribuzione di un valore ad una realtà insussistente non può che ritenersi esposizione di un fatto materiale non rispondente al vero”*, la pronuncia in esame individua alcune ipotesi in cui assumono rilevanza penale mendaci insistenti su poste valutative: *“si pensi ai ricavi “gonfiati”, ai costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti oppure alle falsità aventi ad oggetto l’esistenza di conti bancari o a rapporti contemplati da fatture emesse per operazioni inesistenti. Parimenti devono essere ritenute rilevanti pure condotte scaturenti da fatti storici: un esempio è quello dei crediti lasciati in bilancio sebbene ormai definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore; altro ovvio esempio è quello della omessa indicazione della vendita o dell’acquisto di beni. E “fatto materiale” può considerarsi anche la mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l’intervenuto fallimento della società controllata o, ancora, l’omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale si è rimasti definitivamente soccombenti”* (cfr. par. 2.2. sentenza).

Sulla scia della sentenza n. 33774/2015 si è posta la successiva pronuncia della Corte di Cassazione n. 6916 del 22 febbraio 2016 che, in sostanza, utilizza le medesime argomentazioni per escludere dall’ambito di applicazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. il c.d. falso valutativo.

Tuttavia, deve essere evidenziato come, con la sentenza n. 6916/2016, la Suprema Corte sottolinei la funzione informativa assolta dal bilancio anche in relazione alla problematica della permanenza o meno delle valutazioni nell’ambito di applicazione del nuovo reato di falso in bilancio. In effetti, riportando la definizione della sentenza n. 33774/2015 secondo la quale il falso valutativo costituisce *“associazione di un dato numerico ad una realtà economica esistente”*, la Suprema Corte nella nuova sentenza aggiunge che *“occorrerebbe distinguere le situazioni nelle quali l’associazione di un valore numerico ad una determinata realtà può essere considerata come il risultato di una valutazione, da quelle in cui attraverso un’operazione di questo genere si fornisce di fatto una rappresentazione difforme dal vero della stessa realtà materiale”*. In questo senso, in virtù della preminenza dell’affidamento dei terzi nell’ambito del reato, *“qualora il valore numerico sia esposto con modalità che ne escludano la percepibilità come esito di una valutazione, e siano pertanto idonee ad indurre in errore i terzi sulla stessa consistenza fisica del dato materiale, potrà ritenersi che il falso cada in realtà su quest’ultimo, venendo pertanto ad essere integrata, anche nella nuova*

*formulazione, la fattispecie incriminatrice*³⁴.

Di tutt'altro contenuto è viceversa la sentenza della Corte di Cassazione penale del (12 novembre 2015) 12 gennaio 2016, n. 890.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte, nell'ottica di fornire un'interpretazione sistematica della nuova disciplina sul falso in bilancio, ha provveduto – ad avviso dell'ASSIREVI in modo condivisibile – ad enfatizzare in più punti la funzione informativa del bilancio. È stato infatti affermato che *“materialità” e “rilevanza” dei fatti economici da rappresentare in bilancio costituiscono [...] facce della stessa medaglia ed entrambe sono postulato indefettibile di “corretta” informazione, sicché le aggettivazioni materiali e rilevanti, ben lungi dal costituire ridondante endiade, devono trovare senso compiuto nella loro genesi, finalisticamente connessa [...] alla funzione precipua del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, quali veicoli di informazioni capaci di orientare, correttamente, le scelte operative e le decisioni strategiche dei destinatari”*.

Contrariamente alle pronunce sopra richiamate, la sentenza resa dalla Corte di Cassazione penale nel gennaio 2016 aderisce alla tesi “estensiva” menzionata al par. 3 del presente Capitolo, ritenendo quindi che la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. continui a prevedere la rilevanza penale delle falsità relative alle valutazioni iscritte a bilancio.

Le ragioni alla base di tale posizione sono sia di carattere letterale, sia di carattere tecnico-sistematico.

È stato osservato, in primo luogo, che l'eliminazione della locuzione *“ancorché oggetto di valutazioni”* non ha alcuna rilevanza ai fini di una corretta interpretazione della disciplina in materia di falso in bilancio. Tale locuzione costituisce, ad avviso delle Corte, una proposizione concessiva con *“funzione prettamente esegetica e, di certo, non additiva, di talché la sua soppressione nulla può aggiungere o togliere al contesto semantico di riferimento”*.

Dal punto di vista tecnico-sistematico, la Corte ha supportato la posizione espressa osservando come la determinazione della maggioranza delle poste di bilancio sia il risultato di un'attività estimativa e valutativa. Tale circostanza comporta necessariamente, secondo la Corte, che nella nozione di rappresentazione dei fatti materiali e rilevanti non possono non ricomprendersi anche le valutazioni. Sul punto la pronuncia rileva che *“se “fatto” lato sensu è il dato informativo e se “materiali e rilevanti” sono soltanto i dati oggetto di informazioni essenziali e*

³⁴ Per completezza, si segnala inoltre che, secondo la medesima sentenza 6916/2016, *“le voci direttamente riferibili a fatti materiali sono tutt'altro che esigue”*. Al riguardo, la Suprema Corte ripropone il catalogo già esposto dalla precedente sentenza n. 33774/2015, comprendente *“i ricavi falsamente incrementati, i costi non appostati, le false attestazioni di esistenza di conti bancari, l'annotazione di fatture emesse per operazioni inesistenti, l'iscrizione di crediti non più esigibili per l'intervenuto fallimento dei debitori in mancanza di attivo, la mancata svalutazione di una partecipazione in una controllata della quale sia stato dichiarato il fallimento e l'omessa indicazione della vendita o dell'acquisto di beni o dell'esistenza di un debito per il quale sia in atto un contenzioso nel quale la società è soccombente”*.

significative, capaci di influenzare le opzioni degli utilizzatori, anche le valutazioni, ove non rispondenti al vero, sono in grado di condizionarne, negativamente, le scelte strategiche ed operative. Sicché sarebbe manifestamente illogico escluderle dal novero concettuale delle rappresentazioni, potenzialmente “false”, di fatti essenziali e rilevanti, in funzione di compiuta – e corretta – informazione”.

La sentenza si sofferma poi nell’identificare quando un fatto materiale possa ritenersi non rispondente al vero. Anche con riferimento a tale profilo, la Suprema Corte utilizza argomentazioni di chiaro interesse e che costituiscono utili spunti di riflessione nell’ambito del presente Quaderno.

A tale riguardo, viene sottolineato come le valutazioni inserite in bilancio non siano il risultato di semplici giudizi di valore, ma debbano invece essere conformi a *“criteri valutativi positivamente determinati dalla disciplina civilistica (tra cui il nuovo art. 2426 cod. civ.), dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario (da ultimo, la citata direttiva 2013/34/EU e gli standards internazionali Ias/IFRS) o da prassi contabili generalmente accettate (es. principi contabili nazionali elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità)”*. Il concetto di “falso” viene, quindi, ricondotto ad uno scostamento dal “vero legale”, ossia dal modello di verità “convenzionale” conseguibile solo con l’osservanza dei criteri, validi per tutti e generalmente accettati, il cui rispetto è garanzia di uniformità e di coerenza, oltreché di certezza e trasparenza.

La Suprema Corte ha avuto altresì modo di esprimersi in tale sentenza anche sul concetto di materialità. In proposito, rinviando a quanto esposto nel precedente paragrafo 2 del presente Capitolo, meritano di essere richiamate le parole della Corte secondo la quale *“soltanto le informazioni essenziali siano coerenti con l’idea di una rappresentazione adeguata e realmente efficace, specie in diretta connessione con il suo fine precipuo (che è quello di informare i terzi, utilizzatori del bilancio, sulle reali condizioni economico-finanziarie della società, al fine di orientarne correttamente le scelte operative, in modo consapevole e responsabile)”*. Ancora, non può non rilevarsi come la Corte di Cassazione valorizzi tutti quegli aspetti tecnici relativi alla redazione del bilancio che possono essere tratti dal *framework* contabile di riferimento e che sono stati analizzati nel presente Quaderno quali elementi indefettibili per un corretto approccio alle problematiche connesse al falso in bilancio.

In tal senso, in conclusione, ASSIREVI ritiene dunque che, anche grazie al contributo fornito dalla sentenza del gennaio 2016, non possa più essere negata l’assoluta importanza, anche nel settore penale, delle regole tecnico-contabili fornite dai Principi Contabili Nazionali e Internazionali di riferimento.

È proprio in tale contesto che è parso qui utile, e forse anche opportuno, fornire il proprio contributo tecnico al dibattito, ora approdato alle Sezioni Unite della Suprema Corte, creatosi all’esito della riforma delle false comunicazioni sociali; e ciò, con specifico, e voluto riferimento, ai soli aspetti concernenti l’elemento oggettivo di tali reati. Analogamente, si è ritenuto viceversa di lasciare ad altrui

valutazioni e interpretazioni gli aspetti relativi all'elemento soggettivo, e quindi alla frode e al dolo, in quanto aspetti estranei alle aree di più stretta competenza e interesse dell'Associazione rappresentate, per l'appunto, dalle tematiche riguardanti il "bilancio non corretto" in quanto redatto in deviazione dal suo *framework* contabile di riferimento.

CAPITOLO III

IL FALSO IN BILANCIO ATTRAVERSO LA LENTE DEL PENALISTA

1. Scindibilità della disciplina penalistica da quella di redazione civilistica e dei principi contabili in tema di falsità dei bilanci? (*Giovanni Paolo Accinni*) - 2. False comunicazioni sociali: una riforma appagante? (*Giovanni Ponti*)

1. Scindibilità della disciplina penalistica da quella di redazione civilistica e dei principi contabili in tema di falsità dei bilanci? (*Giovanni Paolo Accinni*)

1. Il tema della riconducibilità delle c.d. valutazioni al paradigma legale delle novellate fattispecie di false comunicazioni sociali è stato affrontato negli ultimi mesi (e così anche dalla stessa quinta sezione penale della Cassazione nella ormai nota “vicenda Crespi”³⁵) secondo una prospettiva di riduzione alla sola formulazione letterale rapportata al venir meno di quell’inciso “*ancorché oggetto di valutazione*” che, nella previgente formulazione della fattispecie, era riferito ai “*fatti materiali*” falsamente esposti³⁶.

Non è infatti revocabile in dubbio che, senza il venir meno di siffatto inciso, la riforma avrebbe suscitato assai minor sensazione e sarebbe stata accolta fors’anche con favore, come parrebbe infatti confermato da quegli stessi autori che, in un primo momento, nemmeno avevano ritenuto (e del tutto correttamente) di dover spendere più che un breve cenno al venir meno del famigerato inciso³⁷.

Ogni più articolata considerazione tra tutte quelle spese negli ultimi tempi – di carattere logico o sistematico, spaziate dalla *ratio* della riforma ai principi fondanti dell’ordinamento penale – ha poi preso dunque le mosse da siffatto solo mero dato letterale (ossia dal venir meno dell’inciso), perché la prima affermazione della giurisprudenza di legittimità si interrogasse sulle conseguenze che, in termini interpretativi e quindi applicativi, quel vuoto avrebbe (o non avrebbe) determinato. In questo senso è perciò senz’altro da condividersi l’osservazione di quell’autorevolissima dottrina che ha stigmatizzato come all’errore commesso dal legislatore delegato del 2002 che introdusse l’inciso si sia poi aggiunto l’errore «*ancor più clamoroso della sua formale soppressione*»³⁸.

Breve: le improprietà che in più recenti interventi normativi hanno contraddistinto l’attualità del nostro legislatore non sono di per sé ragione sufficiente a giustificare quello che è invece un macroscopico errore di prospettiva per cui confondere un

³⁵ Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2015, n. 33774, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, pagg. 1486 ss. con nota di S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*.

³⁶ A. LANZI, *Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato*, in *Guida dir.*, 2015, pagg. 10 ss; I. CARACCIOLI, *Il rischio penale per le valutazioni estimative: reati fiscali a confronto con il nuovo falso in bilancio*, in *Fisco*, 2015, pagg. 2735 ss.

³⁷ S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, pag. 814; F. MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

³⁸ A. CRESPI, *Sentenze opache e legalità “formalistica” (I sessant’anni della Rivista delle società)*, in *Riv. soc.*, 2015, pag. 1035.

momento del dato letterale con un elemento (addirittura) costitutivo del reato³⁹. Il tema è infatti (ed al contrario) di metodo. E la ragione è semplice: il bilancio altro invero non è che un insieme di valutazioni; un metodo di indagine (appunto) disciplinato da quei criteri legali di redazione del bilancio dai quali solo dipende la decisione circa la falsità (o meno) di una valutazione di bilancio. Il falso, insomma, mai dipende dalla valutazione come tale, ma dalla intenzionale forzatura/violazione/travalicamento delle procedure contabili che, nel disciplinarla, la determinano. Ecco allora che un metodo non può essere abrogato *jussu iudicis*⁴⁰ e che l'errore di prospettiva da non ulteriormente alimentare è perciò quello di seguire a ricondurre il problema ad uno di (sola) interpretazione di una formula descrittiva che, come tale, non è invece l'oggetto della falsità della valutazione e quindi del bilancio.

Non potrebbe davvero esistere un concetto di falsità in bilancio espresso “*in vitro*”, per l'ovvia ragione che gli stessi concetti di “verità” e “falsità” riferiti ai bilanci ed alle scritture sociali non hanno valenza naturalistica, ma normativa, e si definiscono in rapporto alla funzione del documento ed alla specifica normativa di settore. Il che semplicemente significa l'inscindibilità della disciplina penalistica da quella civilistica e dei principi contabili.

Sotto siffatto irrinunciabile profilo merita anzi immediatamente ricordarsi che la disposizione di cui all'art. 2423, comma 2, c.c. sancisce in maniera espressa che il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. E che è la stessa dottrina commercialistica a chiarire che «*l'aggettivo veritiero non impone agli amministratori una verità oggettiva di bilancio, impossibile da raggiungere per i valori stimati, ma pretende che i redattori del bilancio ricerchino, in modo obiettivo, il valore che, tra tutti quelli possibili, meglio risponde alle finalità ed agli interessi che la legge vuole tutelare, allo scopo di fornire la rappresentazione il più possibile aderente alla realtà della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, al fine della corretta informazione di soci e terzi*»⁴¹.

³⁹ La stessa Suprema Corte di Cassazione, nella sua più recente pronuncia in tema di false comunicazioni sociali (di cui pure *infra* nel testo), ha correttamente affermato che «*la rimozione dal testo previgente della locuzione “ancorché oggetto di valutazioni” non possa, di per sé, assumere alcuna decisiva rilevanza*», pur non senza stigmatizzare la «*non sempre ineccepibile formulazione della struttura espositiva*»: una vera e propria approssimazione ritenuta (anzi) «*frutto non solo di scarso tecnicismo, ma anche della complessità della stessa procedura di elaborazione del testo delle leggi, sovente effetto di successive modifiche ed emendamenti nel perseguimento di problematici equilibrismi strategici e compromissori, che, a volte, finiscono con lo stravolgere il significato inizialmente concepito*» (Cass. pen., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 3355, inedita). Sennonché, come pure è già stato giustamente osservato, «*una cattiva legge non giustifica soluzioni di comodo, affrettate e semplicistiche, ma impone all'interprete maggiore ponderazione*» (G. RUTA, *Problemi interpretativi intorno al nuovo falso in bilancio*, in *Rivista* 231, 2015, n. 4, pag. 51).

⁴⁰ A. CRESPI, *Sentenze opache e legalità “formalistica”*, cit., pag. 1036.

⁴¹ V. SALAFIA, *Commento all'art. 2423*, in AAVV., *Codice commentato delle nuove società*, Milano, 2004, pag. 718. Nello stesso senso non si è neppure mancato di osservare che «*il legislatore non richiede che il bilancio sia vero (verità che non si può pretendere riguardo a valori stimati come sono quelli di bilancio) ma vuole che la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio siano rappresentati “in modo veritiero e corretto”*. Verità e veridicità sono concetti diversi; il primo è rappresentativo di una realtà oggettiva, fotografata, incontrovertibile; il secondo esprime, invece, un concetto “relativo” cioè una realtà percepita in modo soggettivo, ma in buona fede (in senso giuridico) e, perciò, “attendibile”. [...] Ma poiché il bilancio d'esercizio è un sistema di valori stimati, la rappresentazione corretta di esso impone che il redattore determini tali valori applicando gli specifici criteri fissati dal legislatore per ciascun cespite o, nel caso che la legge gli attribuisca il potere discrezionale di

A migliore specificazione vi è quindi che «*la verità del bilancio si presenta non già come una verità “effettuale” od “oggettiva” (del resto inafferrabile con riguardo alle valutazioni, come tutti sostanzialmente riconoscono), ma essenzialmente come una verità “legale” o, se si preferisce, “convenzionale”. Il bilancio, in altre parole deve considerarsi “vero” non già nella misura in cui rispecchia i valori effettivi (o presunti tali) delle singole componenti del patrimonio sociale, ma soltanto in quanto risulti redatto in conformità dei criteri legali di valutazione*»⁴².

2. Non vi è niente da scoprire: sono infatti le stesse considerazioni che erano già state elaborate dalla più autorevole dottrina (e quindi condivise anche dalla stessa costante giurisprudenza formatasi in allora) nella vigenza dell'originaria formulazione delle fattispecie di false comunicazioni sociali, e cioè a dire quelle tipizzate dal legislatore del 1942 che pure non contenevano (come noto) alcun esplicito riferimento di sorta alla possibile valenza valutativa dei “*fatti non rispondenti al vero*” esposti in bilancio. Né sarebbe certo peregrino potersi ritenere che la locuzione (pur lessicalmente assai infelice) prescelta dal legislatore delegato del 2002 – “*fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni*” – finisse per confermare (positivizzandola) quella che, nella vigenza della precedente formulazione della fattispecie, era l'interpretazione prevalente: la penale rilevanza del falso c.d. “*valutativo*”⁴³. Lo stesso meccanismo delle soglie di punibilità confermava (del resto) *a contrario* siffatta rilevanza delle false valutazioni, purché di portata superiore al 10 per cento del valore corretto⁴⁴.

Se dunque l'inciso era stato inserito nel testo normativo a confermare un'interpretazione che si era formata nella vigenza di una fattispecie che originariamente non lo contemplava, per quale ragione il venir meno dello stesso inciso all'interno di una nuova norma dovrebbe di per sé poter mai ostacolare il perpetuarsi di quell'interpretazione e, soprattutto, far sì che una nuova (e neppure corretta) interpretazione possa assurgere a dignità di elemento costitutivo della falsità?

Il tema va dunque affrontato sul piano della sostanza, muovendo dall'elementare considerazione che il delitto in esame ha, quale veicolo privilegiato della *immutatio veri*, il bilancio.

scegliere tra diversi criteri, che egli scelga ed utilizzi quello che ragionevolmente gli appare più coerente alla posta in esame, perché giudicato, in buona fede, come il più conforme alla realtà. La rappresentazione veritiera del bilancio non è dunque quella che corrisponde alla realtà effettuale, ma quella che appare attendibile al redattore di buona fede, alla luce dei criteri di valutazione dettati dal legislatore ed applicati coerentemente al caso di specie» (B. QUATRARO – S. D'AMORA, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, Milano, 1998, I, pag. 24. Conf. P. BALZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, in A.A.V.V., *Le società di capitali. Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, Torino, 2002, pagg. 41 ss.; M. MAGNANI, *Commento all'art. 2423*, in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2007, pag. 780; L.A. BIANCHI, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, Milano, 2001, pagg. 58 ss.). Più in generale, sui concetti di verità e veridicità del bilancio, cfr. M. FERRATA – A. PINAMONTI, *La delibera di bilancio*, Milano, 2001, I, pagg. 171 ss.

⁴² V. NAPOLEONI, *I reati societari*, Milano, 1996, III, pagg. 193 s.

⁴³ C. SANTORIELLO, *Il nuovo diritto penale delle società*, Torino, 2002, pagg. 50 s.

⁴⁴ L. FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, in A. GIARDA – S. SEMINARA (a cura di), *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Padova, 2002, pag. 264; E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2007³, pagg. 66 s.; R. ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia*, Milano, 2008², pag. 147.

La dottrina commerciale insegna allora che la formazione del bilancio implica necessariamente (verrebbe da dire: fisiologicamente) – oltre all’individuazione di beni, crediti e debiti da iscriversi nello stato patrimoniale e di costi e ricavi da iscriversi nel conto economico – anche la determinazione dei valori da attribuire ai singoli componenti del patrimonio⁴⁵. *«E ciò vuoi perché valori veri in assoluto spesso non esistono (ad esempio, il valore di un immobile dipende anche dall’uso cui è destinato), vuoi perché il valore di molti cespiti varia nel tempo in relazione a molteplici fattori (ad esempio, il valore di un macchinario si riduce nel tempo in relazione al logorio fisico e all’obsolescenza)»*⁴⁶. Il bilancio è cioè fatto (anche e soprattutto) di stime e valutazioni ed è proprio siffatta consapevolezza che (prima ancora) di poter suscitare lo sdegno dovuto alla concreta inapplicabilità di una fattispecie incriminatrice inidonea a colpire le false valutazioni, dovrebbe indurre a domandarsi se una tale fattispecie possa esistere e, in caso di risposta affermativa, se si possa continuare a chiamarla falso in bilancio.

E’ così già stato autorevolmente affermato che *«non è chi non veda come proprio questo documento contabile si compone di “voci” che per loro natura sono frutto di apprezzamenti, di valutazioni, di stime effettuabili e realmente effettuate sulla base di criteri esterni, e cioè sulla base dei procedimenti valutativi mediante i quali si manifesta in termini quantitativi una situazione di fatto»*. La conseguenza è quindi che *«se le falsità devono riguardare i bilanci, i “fatti” cui fa riferimento la norma non possono non ricomprendere per necessità logica – o se si vuole: per stessa natura delle cose – anche le valutazioni»*⁴⁷. S’intende insomma che, essendo il bilancio per sua natura un insieme di poste (anche) valutative, dalle stesse non si possa prescindere nel valutare la complessiva completezza e correttezza (e quindi, in questo senso, la “verità”) della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società che il documento veicola. Per questo motivo *«il termine “fatti” assume, dunque, nelle false comunicazioni sociali il significato proprio comprensivo anche delle valutazioni»*⁴⁸.

3. Il problema potrebbe tuttavia rischiare di essere solamente traslato, nel senso che si potrebbero sollevare intuitive perplessità in punto di violazione del principio di tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie. Una volta ammesso cioè che le valutazioni non possano non rientrare nel perimetro del falso penalmente rilevante, resterebbe da comprendere quali siano gli strumenti a disposizione del giudice per poterne valutare la correttezza o meno, e quindi la sostanziale “verità” ad evitare inaccettabili momenti di discrezionalità “postuma”⁴⁹.

Anche sotto questo profilo vi è dunque che le fattispecie di false comunicazioni sociali sottendono concetti normativi e ragionieristici (a partire dallo stesso

⁴⁵ G.E. COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, in G.E. COLOMBO - G.B. PORTALE (a cura di), *Trattato delle società per azioni*, Torino, 1994, VII, pag. 187.

⁴⁶ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, Torino, 2002, pagg. 455 s.

⁴⁷ E. MUSCO, *Diritto penale societario*, Milano, 1999, pagg. 90 ss.

⁴⁸ E. MUSCO, *Diritto penale societario*, cit., pag. 92.

⁴⁹ R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *Escluse le valutazioni dalle due nuove fattispecie*, in *Guida dir.*, 2015, n. 26, pagg. 53 ss.

documento di bilancio) disciplinati dal codice civile e dalla normativa di settore ed è precisamente a quella normativa che occorrerà avere perciò necessario riguardo per stabilire se il bilancio possa riconoscersi falso o meno: *«la normativa civilistica viene in considerazione in quanto fornisce gli indispensabili parametri di verità, in quanto delinea il vero legale, orientando l'accertamento del fatto tipico»*⁵⁰.

Ecco allora che anche ogni possibile preoccupazione in punto di indeterminatezza della fattispecie – o, ciò che è poi lo stesso, di possibile eccessiva discrezionalità giudiziale (postuma) nell'interpretarla – sarebbe destinata a svanire in ragione del fatto che il Giudice potrà (e dovrà) avvalersi di quello stesso apparato normativo⁵¹ in forza del quale stabilire se l'informativa di bilancio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (comprensiva anche delle sue componenti valutative) sia corretta, completa e quindi veritiera.

Soccorrono nuovamente (a non perdere la lucidità favorita dalla memoria) la letteratura e la giurisprudenza formatesi nella vigenza dell'originaria formulazione della fattispecie, allorquando già era stato autorevolmente riconosciuto che *«la falsità [...] viene in considerazione non già in relazione alla valutazione delle poste di bilancio tal quali, nella loro espressione numeraria a confronto con il valore dei singoli beni, ma piuttosto alla mancata corrispondenza tra i criteri dichiarati nella relazione (o sui documenti contabili di fine esercizio) e l'effettiva determinazione dei valori secondo codesti criteri: in definitiva, la tutela penale è attribuita alla veridicità dell'informazione data»*. La “problematica” delle valutazioni di bilancio viene così ad essere ampiamente ridimensionata *«attraverso il riferimento della falsità non già alla realtà obiettiva ma alla mancata corrispondenza tra la rappresentazione in bilancio dei valori stimati e il criterio relazionato che ne ha informato la stima»*⁵².

Per decidere della falsità o della verità della posta valutativa quanto solo è fondamentale resta perciò l'esplicitazione del percorso valutativo seguito, così da rendere intellegibile (e quindi verificabile) l'indicazione dell'insieme di regole e di criteri che sono stati impiegati per offrire una certa rappresentazione della situazione sociale. Il suddetto parametro di falsità *«appare il più idoneo ad instaurare un equilibrato e, dal punto di vista politico-criminale, accettabile rapporto tra la tutela civile e la tutela penale»*⁵³.

⁵⁰ C. PEDRAZZI, *Società commerciali (disciplina penale)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, XIII, pag. 356, che pure soggiunge che *«ciò non significa che alla norma penale competa una funzione sanzionatoria della minuziosa precettistica sul bilancio»*. E ciò in quanto *«nelle previsioni della norma penale non rientra invece la violazione del principio di chiarezza (a meno che l'oscurità del bilancio non comporti l'occultamento di qualche informazione rilevante), e tanto meno la violazione delle pur tassative prescrizioni formali. Non vi è quindi coincidenza tra l'area della punibilità (anche limitatamente alla sola materialità del fatto) e i vizi determinanti la nullità o l'impugnabilità della delibera di approvazione del bilancio»*.

⁵¹ Una parte della dottrina commerciale, dal presupposto che il bilancio abbia natura informativa di tutti gli interessati sulla composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio sociale e sul risultato d'esercizio, deduce che le norme che ne disciplinano la redazione abbiano natura imperativa *«perché sono poste nell'interesse esclusivo dei soci e di un numero indefinito di soggetti che non fanno parte della società»* (V. SALAFIA, *Commento all'art. 2423*, cit., pag. 717).

⁵² A. BARTULLI, *Tre studi sulle falsità in bilancio*, Milano, 1980, pagg. 131 s.

⁵³ E. MUSCO, *Diritto penale societario*, cit., pag. 99. Conf. L. CONTI, *Il diritto penale dell'impresa*, Padova, 2001, pagg. 162 s.

Solo a valere a titolo di esempio merita quindi ripetersi che la disposizione di cui all'art. 2423, comma 2, c.c. sancisce il principio per cui il bilancio debba essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. La successiva disposizione di cui all'art. 2423-bis, c.c. pone poi alcune regole in tema di redazione del bilancio tra cui è di precipua rilevanza quella in virtù della quale la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; nonché quella in forza della quale i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all'altro (c.d. continuità dei bilanci). Donde la semplice domanda: quale utilità avrebbe avuto mai la positivizzazione di siffatti criteri redazionali se davvero le false valutazioni dovessero restare poi estranee alla sfera operativa degli artt. 2621 ss.⁵⁴?

Per quanto oggi possa apparire curiosamente paradossale, fu proprio la giurisprudenza della quinta sezione penale della Suprema Corte a confermare la rilevanza penale delle false valutazioni alla luce della stessa disciplina civilistica del bilancio. *«Le regole desumibili dagli artt. 2423 ss. c.c., che stanno alla base della disciplina del bilancio delle società per azioni si riflettono in particolare sul principio di verità perché strumentali alla funzione informativa del bilancio e sul rispetto del limite alla discrezionalità nell'esposizione delle poste attive e passive»*⁵⁵. *«In tema di falso in bilancio, i "fatti riguardanti le condizioni economiche della società", di cui all'art. 2621 n. 1 c.c., sono quelli espressamente indicati negli artt. 2425 e 2425 c.c. e, quindi, non solo le singole componenti dell'attivo e del passivo, ma anche le loro valutazioni, essendo entrambi tali elementi necessari per stabilire la verità o la falsità del bilancio»*⁵⁶.

L'insieme di tutte le norme civilistiche e dei principi redazionali contabili si riconferma insomma il concetto normativo di verità dei bilanci valido per la legge civile e non certo scindibile rispetto a quella penale. *«A prescindere, infatti, da considerazioni di ordine generale attinenti alla vocazione ontologicamente ancillare del diritto penale societario, nel caso specifico sembra realmente contrario a ogni logica postulare l'autonomia dei concetti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice dell'art. 2621 [...] rispetto a quelli emergenti dalla trama delle disposizioni civili cui essa parenteticamente si correla»*. *«Ergo, e conclusivamente sul punto, si deve convenire che la valutazione irrispettosa dei criteri legali che – congiuntamente od alternativamente – avrebbero dovuto ispirarla è atta a determinare, sul piano oggettivo [...] la falsità del bilancio che la contiene anche sotto il profilo penale»*⁵⁷.

⁵⁴ L'interrogativo retorico è di S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, cit., 2015, pag. 1506.

⁵⁵ Cass. pen., Sez. V, 25 maggio 1993, in *Giust. pen.*, 1994, II, 713 ss.

⁵⁶ Cass. pen., Sez. V, 19 giugno 1992, in *Cass. pen.*, 1994, 404. In giurisprudenza si vedano altresì in senso conforme Cass., Sez. II, 16 dicembre 1994, in *Giust. pen.*, 1994, II, 385 ss.; Cass. pen., Sez. V, 5 dicembre 1995, n. 742; Trib. Milano, 24 novembre 1999, in *Giur. it.*, 2000, 2368.

⁵⁷ V. NAPOLEONI, *I reati societari*, cit., pagg. 197 e 199.

Conclusivamente si può perciò affermare (in uno con la dottrina commerciale) che «*il bilancio è giuridicamente vero quando, per i dati a manifestazione oggettiva (cassa, debiti), vi è concordanza tra dati iscritti in bilancio e dati rilevati dalla realtà, e, per i dati soggetti a valutazione, vi è concordanza tra dati iscritti in bilancio e risultati delle determinazioni a mezzo dei procedimenti valutativi prescritti o consentiti dal legislatore*»⁵⁸.

4. Davvero desta meraviglia rileggere oggi – nel contesto cioè del dibattito conseguito alla recente novella legislativa ed alla pronuncia resa dalla Cassazione nella vicenda Crespi – le pagine degli Autori che discutevano delle valutazioni di bilancio nella vigenza dell’originaria formulazione delle fattispecie in commento: uno stupore motivato dalla sconcertante attualità di quelle pagine e dal non riuscire perciò a potersi davvero comprendere come la semplice eliminazione di un inciso possa avere consentito la riproposizione di problematiche già così ampiamente ed autorevolmente affrontate e risolte⁵⁹.

L’eliminazione del famigerato inciso non ha certo determinato la perfetta restituzione in pristino dell’originaria formula normativa e la condotta tipica, che originariamente consisteva nell’esporre semplici “fatti” ed ora consiste nell’esposizione pur sempre di fatti, ma qualificati come “materiali”, non potrebbe certo essere spazzata via per effetto di un’aggettivazione che (per quanto impropria) non è l’elemento costitutivo della falsità. Eppure proprio sull’aggettivo “materiali” si è appuntata l’attenzione dei Supremi Giudici che – nella più volte richiamata sentenza resa nella vicenda Crespi – sono così addivenuti ad addirittura ritenere «*evidente [...] che l’adozione dello stesso riferimento ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell’ambito della descrizione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l’ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi*»⁶⁰.

Va allora intanto ricordato che la dizione “fatti materiali” ha fatto il proprio debutto sul palco del diritto penale societario italiano solo con la novella del 2002, nell’ambito delle fattispecie di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622, c.c.) ed ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c.c.). Prima di quel momento – anche con riguardo ad una precisa (ma isolata) scelta del legislatore penaltributario nel contesto di una fattispecie peraltro poi abrogata – una parte della dottrina aveva in effetti osservato che l’aggettivo “materiali” giustapposto a “fatti” avrebbe assunto il significato di

⁵⁸ G.E. COLOMBO, *I libri sociali e il bilancio nelle società per azioni*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1985, XVI, pag. 25 in nota. F. GALGANO – R. GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, Padova, 2006³, pagg. 531 ss.

⁵⁹ Per un aggiornamento delle tematiche tradizionali si veda M. GAMBARDELLA, *La riformulazione delle false comunicazioni sociali: un percorso tormentato*, in *Cass. pen.*, 2015, pagg. 1737 ss.

⁶⁰ Cass. pen., Sez V, 16 giugno 2015, cit. In dottrina A. PERINI, *I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile “falso in bilancio”*, in www.direttopenalecontemporaneo.it. Cfr. anche P. GUALTIERI, *Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vista dell’economista aziendale*, *ivi*.

«escludere i profili valutativi dall'ambito di operatività della fattispecie»⁶¹.

Senonché il legislatore del 2002 ha dato conferma della possibilità giuridica di un diverso esito ermeneutico, ricorrendo alla nota locuzione «*fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni*» nella quale la precisazione successiva sconfessava apertamente il carattere (apparentemente) più ristretto della formula iniziale. Si trattava certo di una formulazione contraddittoria ed assai infelice, incapace di sottrarsi a quell'ironia dei commentatori per la quale «*l'intento sottostante era evidentemente quello di trasmettere all'interprete un'indicazione meno incerta del passato circa la soluzione del problema della rilevanza delle valutazioni: con altrettanta certezza si può serenamente escludere che tale intento abbia raggiunto alcun esito*»⁶².

Resta però il fatto oggettivamente innegabile che l'avverbio “ancorché” dava il senso della perfetta equipollenza tra il fatto materiale in sé ed il fatto in cui fosse stata trasfusa ed incorporata una valutazione⁶³ e (inoltre) che nelle fattispecie di false comunicazioni sociali era stata espressamente sancita la non punibilità delle valutazioni estimative inferiori al 10 per cento del valore reale. Ciò che pure confermava *a contrario* che – per percentuali di discostamento più significative – anche il falso valutativo sarebbe stato suscettibile di sussunzione entro il concetto di “fatto materiale non rispondente al vero”⁶⁴.

L'esito ermeneutico condiviso era quindi (e non a caso) nel senso di ritenere che la “nuova” locuzione «*fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni finisce col risultare in tutto e per tutto equivalente alla tradizionale espressione fatti non rispondenti al vero*»⁶⁵, con l'ulteriore conseguenza (tuttavia) che all'aggettivo “materiali” non avrebbe più potuto essere riconosciuta alcuna valenza selettiva, se non quella di ribadire la (peraltro ovvia) esclusione dall'ambito di penale rilevanza delle mere opinioni di natura soggettiva, delle previsioni e delle congetture costituenti apprezzamenti: concetti tutti (appunto) privi di qualsiasi aggancio ad un sottostante dato “materiale”⁶⁶ e non ancoraggio sicuro di un metodo espresso da una disciplina intesa alla loro determinazione.

⁶¹ E. MUSCO, *Diritto penale societario*, cit., pag. 91. Conf. C. PEDRAZZI, *Società commerciali*, cit., pag. 355; R. RAMPIONI, *La fattispecie di frode fiscale prevista dall'art. 4 lett. f della legge 7 agosto 1982, n. 516*, in G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale tributario*, Milano, 1997², pag. 238.

⁶² L. FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., pag. 263. Cfr. altresì A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, pag. 280.

⁶³ Merita qui rammentarsi che la stessa Corte di Cassazione, nel pronunciarsi in merito all'identica locuzione riprodotta nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2638 c.c., aveva avuto modo di confermare che «*dal novero dei “fatti materiali”, indicati dall'attuale norma incriminatrice come possibile oggetto di falsità, vanno escluse soltanto le previsioni o confetture prospettate come tali, vale a dire quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo, e l'espressione, riferita agli stessi fatti, “ancorché oggetto di valutazione”, va intesa in senso concessivo, per cui, in ultima analisi, l'oggetto della vigente norma incriminatrice viene a corrispondere a quello della precedente, che prevedeva come reato la comunicazione all'autorità di vigilanza di “fatti non rispondenti al vero”*». (Cass. pen., Sez. V, 28 settembre 2005, n. 44702, in *Cass. pen.*, 2006, pag. 1398. Conf. Id., 7 dicembre 2012, n. 49362).

⁶⁴ S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, pag. 677.

⁶⁵ L. FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., pag. 265. D. PULITANO, *La riforma del diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni di diritto*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2002, pag. 955.

⁶⁶ A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., pag. 280; R. ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia*, cit. pag. 147.

La verità pare allora che proprio l'esperienza normativa e giurisprudenziale dell'ultimo decennio abbia già ben dimostrato l'insussistenza di qualsiasi preclusione di carattere ontologico od ermeneutico tale da indurre a ritenere che la dizione "fatti materiali" sia di per sé necessariamente incompatibile con il contenuto delle poste valutative di bilancio; quasi a potersi realmente riconoscere la valenza di vero e proprio elemento costitutivo della falsità.

5. Siffatta ritrovata consapevolezza aiuta perciò a poter meglio comprendere che sarebbe oggi davvero poco assennato pretendere di sostenere che l'aggettivo "materiali" – che sino a pochi mesi fa coesisteva tanto serenamente nella stessa norma incriminatrice con due espressi riferimenti al tema delle valutazioni – possa seriamente ergersi a baluardo ermeneutico contro la penale rilevanza di ogni forma di valutazione estimativa; tanto più nel contesto di una fattispecie nella quale i concetti di verità e falsità debbono essere necessariamente intesi in senso normativo e non naturalistico (neanche si trattasse, al contrario, dell'adulterazione di una sostanza alimentare). «*Non sembra revocabile in dubbio che oggetto dell'esposizione difforme dal vero o reticente non è (e non può essere) il fatto materiale in sé, ma sempre e invariabilmente la sua rappresentazione secondo il linguaggio convenzionale del bilancio*». «*In altre parole: il sintagma "fatti materiali" designa l'oggetto dell'esposizione in bilancio e la formula normativa costituisce un breviloquio che rimanda necessariamente all'attività comunque valutativa necessaria per tradurre il fatto materiale ovvero qualunque grandezza in un'informazione destinata ad essere comunicata, secondo la funzione propria delle comunicazioni sociali*»⁶⁷.

La migliore e già predominante dottrina si è così subito espressa in senso severamente critico rispetto alla prima interpretazione offerta dalla quinta sezione penale della Suprema Corte in "vicenda Crespi"⁶⁸ e, per la verità, già all'indomani di quella pronuncia era pure intervenuta una non poco significativa relazione redatta dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo le cui conclusioni certo meritano di essere qui testualmente richiamate, proprio ad evidenziarne il carattere di distanza da quelle spese nella sentenza che restava così implicitamente criticata.

Vi si legge infatti che «*a) dovendo escludersi la possibilità di accordare alla non riproposizione del sintagma "ancorché oggetto di valutazioni" una qualsiasi valenza idonea ad eliminare le valutazioni dall'ambito di applicabilità delle nuove*

⁶⁷ F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali*, cit., pagg. 24 s.

⁶⁸ S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio*, cit., pagg. 1498 ss.; F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Giur. it.* 2015, 10, pagg. 2211 ss.; F. MUCCIARELLI, «*Ancorché*» *superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; G. RUTA, *Problemi interpretativi intorno al nuovo falso in bilancio*, cit., pagg. 43 ss. e, in particolare, pag. 52, ove testualmente si osserva che «*sostenere che le valutazioni estimative siano penalmente irrilevanti non significa soltanto mettere una pietra tombale sul falso in bilancio, come adombrano in molti. Significa non avere compreso cosa sia il bilancio e l'informazione societaria, quale ne sia la disciplina, i criteri di redazione, le regole che la ispirano. Un salto nel buio per una legge che avrebbe potuto essere scritta meglio, certo, ma anche per scelte interpretative affrettate e rinunciarie, incapaci di approfondire il significato degli istituti, ricondurli ai principi generali e correlarli al sistema in cui sono inseriti*».

disposizioni in materia di false comunicazioni sociali; b) dovendo escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione “fatti materiali” un significato più restrittivo rispetto a quello di “fatti”; c) dovendo escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione “fatti materiali” un significato selettivo rispetto a quello di “informazioni”; il riferimento ermeneutico più affidabile rimane quello elaborato sotto la vigenza dell’originario dettato dell’art. 2621 cod. civ. e cioè, che: “si ha falsità penalmente rilevante solo nei casi in cui le informazioni (offerte dal bilancio) sono il frutto di una valutazione che falsifica o l’entità quantitativa del dato di riferimento (...) oppure (o anche, poiché sono possibilità non alternative) lo valuta impiegando un criterio difforme da quello dichiarato e oggi trova normalmente riscontro nella nota integrativa, in contrappunto alle disposizioni di legge”. In tal senso l’aggettivo “materiali” non apporterebbe alla fattispecie un contributo semantico tale da mutare intrinsecamente il senso contenutistico del sintagma e avrebbe solo l’effetto di escludere le sole opinioni di natura soggettiva, le previsioni e pronostici (quelle operazioni che nella letteratura aziendalistica vengono denominate le stime di bilancio congetturali)».

Ulteriori conclusive considerazioni sono quindi spese a ricordare che «veritiero vuol dire che gli amministratori non sono tenuti a una verità oggettiva di bilancio, impossibile da raggiungere per i dati stimati, ma impone a quest’ultimi di indicare il valore di quei dati che meglio risponde alla finalità e agli interessi che l’ordinamento vuole tutelare. Si afferma che il bilancio è “vero” non già perché rappresenti fedelmente l’obiettiva realtà aziendale sottostante, bensì perché si conforma a quanto stabilito dalle prescrizioni legali in proposito. Si tratta di un “vero legale” stante la presenza di una disciplina legislativa che assegna valore cogente a determinate soluzioni elaborate dalla tecnica ragionieristica. La decisione circa la falsità di una valutazione di bilancio, rilevante ai sensi delle nuove figure di falso in bilancio, dipende dal rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio»⁶⁹.

Affermazioni che sono state raccolte e rielaborate nelle motivazioni di una seconda pronuncia resa a breve distanza temporale dalla quinta sezione penale della Suprema Corte⁷⁰. La stessa sezione della Corte (in diversa composizione), nel riesaminare la questione del falso valutativo alla luce della novellata fattispecie incriminatrice, è così pervenuta a considerazioni e conclusioni che paiono assai meglio ponderate rispetto alle precedenti e più in linea sia con la stessa risalente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, sia (appunto anche) con la recente richiamata impostazione seguita dall’Ufficio del Massimario.

Il principio di diritto espresso nella sentenza è invero quello che «nell’art. 2621 c.c. il riferimento ai “fatti materiali” oggetto di falsa rappresentazione non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti,

⁶⁹ La relazione è disponibile sul sito internet www.cortedicassazione.it.

⁷⁰ Cass. pen., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 890, il cui deposito è avvenuto in data 12 gennaio 2016. Per un primo commento della sentenza si veda F. MUCCIARELLI, *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

qualora intervengano in contesti che implicino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi»⁷¹.

La motivazione conferma insomma che nell'interpretazione del significato della norma non possono non assumere valenza ermeneutica centrale le disposizioni civilistiche (ed *in primis* quella generale di chiarezza veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c.) ed i dettami delle scienze contabili ed aziendalistiche che tipizzano i principi redazionali del bilancio. Testualmente: *«non par dubbio che ad assumere rilievo, in ultima analisi, è non tanto la fedele trasposizione (pur sempre problematica) della realtà “oggettiva” della società (c.d. verità oggettiva di bilancio), quanto piuttosto la corrispondenza della stima dei dati esposti a quanto stabilito dalle prescrizioni di legge o da standards tecnici universalmente riconosciuti»*. Anche la tematica delle poste valutative deve essere quindi ricondotta a quegli stessi principi, poiché *«quando la rappresentazione valutativa debba parametrarsi a criteri predeterminati, dalla legge ovvero da prassi universalmente accattate, l'elusione di quei criteri – od anche l'applicazione di metodiche diverse da quelle espressamente dichiarate – costituisce falsità nel senso di discordanza dal vero legale, ossia dal modello di verità “convenzionale” conseguibile solo con l'osservanza di quei criteri, validi per tutti e da tutti generalmente accettati, il cui rispetto è garanzia di uniformità e di coerenza, oltreché di certezza e trasparenza»⁷²*. Con il che il cerchio di quanto si è venuti esponendo pare chiudersi non certo nella contraddizione, in attesa solo dell'ormai necessario definitivo pronunciamento delle Sezioni Unite nella loro propria funzione nomofilattica.

6. Per intanto l'oggetto della falsità si riconferma essere da valutare alla stregua dell'intenzionale violazione di un metodo e cioè a dire quello espresso dalla verifica dell'intenzionale forzatura, violazione o travalicamento delle procedure di redazione del bilancio e quindi della valutazione che concorre ad esprimere la sua informazione. Ed un metodo, un “ragionamento”, non potrebbe essere impedito “*jussu iudicis*”⁷³ confondendosi l'elemento della falsità con quello di una riformulazione normativa che certo non è l'elemento costitutivo della falsità.

Del resto perfino lo stesso giudizio del Giudice altro non è che una valutazione che poggia (anch'essa) sul rispetto di regole e di evidenze: nuovamente un metodo a garanzia di razionalità ed a negazione di possibilità di arbitrio.

⁷¹ In senso critico sulle argomentazioni della sentenza ASSONIME, *Il valore penale delle false valutazioni in bilancio nelle ultime sentenze della Corte di Cassazione*, pag. 13. Il documento è reperibile sul sito www.assonime.it.

⁷² Ancor più di recente la quinta sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 6916 del 22 febbraio 2016, è tornata a confermare l'orientamento già espresso nella prima sentenza resa in vicenda Crespi, rendendo così assoluto quel contrasto di giudizi all'interno della stessa sezione che ha quindi (in diversa composizione) rimesso, con provvedimento in data 3 marzo 2016, la questione alle Sezioni Unite perché esaminino se «*la modifica dell'art. 2621 c.c. per effetto dell'art. 9 legge n. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando le “false comunicazioni sociali”, non ha riportato l'inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie*».

⁷³ A. CRESPI, *Sentenze opache e legalità “formalistica”*, cit., pag. 1036.

Il giudizio a verifica della falsità della valutazione di bilancio si risolve dunque in quello stesso cui è chiamata la verifica giudiziale dell'esito di una metodologia conoscitiva (nel caso di specie espressa dalle norme a disciplina del bilancio e dai principi contabili) intesa a verificare la correttezza e non fraudolenza della determinazione dell'informazione espressa dalla valutazione.

La correttezza del metodo è perciò garanzia di riparo anche rispetto ai possibili errori di valutazione (del giudice) in ordine al controllo di attendibilità delle informazioni, ossia degli enunciati delle valutazioni nei bilanci, a preservare così una sua valutazione imparziale. Quello stesso metodo garantisce cioè anche che il Giudice possa esercitare il proprio convincimento secondo criteri controllabili. Laddove il metodo fosse invece scorretto, sarebbe proprio in siffatto errore ad annidarsi il vizio "originario" del bilancio⁷⁴. E lo stesso errore commetterebbe poi il Giudice che non ponesse ad oggetto del suo accertamento e del suo giudizio la medesima verifica della conformità a quel metodo medesimo. Ecco perché il tema della riconducibilità delle c.d. valutazioni al paradigma legale delle novellate fattispecie di false comunicazioni sociali è mal posto se ridotto ad un solo problema di interpretazione di una riformulazione lessicale (per quanto impropria ed inopportuna possa essere stata). La prospettiva corretta si riconferma invece quella della verifica del metodo che ha portato all'indicazione della valutazione in bilancio. Il che significa la riconferma (di intuitivo buon senso) della non scindibilità della rilevanza penale da quella a governo delle normative e discipline della redazione dei bilanci.

2. False comunicazioni sociali: una riforma appagante? (Giovanni Ponti)

1. Prima di analizzare le tematiche poste dalla recente riforma del delitto di false comunicazioni sociali, risulta utile - per poterne cogliere la rilevanza - effettuare un *escursus*, il più sintetico possibile e con alcune inevitabili *semplificazioni*, sulle diverse norme succedutesi nel tempo.

Per oltre mezzo secolo, la disciplina delle false comunicazioni sociali è stata dettata dall'originario art. 2621 n.1 c.c..

La norma puniva l'esposizione di "fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società" e l'occultamento di fatti concernenti le medesime condizioni all'interno di relazioni, di bilanci o di "altre comunicazioni sociali".

⁷⁴ Il che, ovviamente, non significa la possibilità di disattente, audaci, tentazioni per cui potersi affermare che qualunque semplice scorrettezza tecnico-contabile sia suscettibile di determinare una falsità di bilancio penalmente rilevante; né che potrebbe mai non concretamente riscontrarsi anche il dolo specifico espresso nel «*fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto*»; in uno con la concreta idoneità di un'intenzionale falsificazione ad indurre altri in errore. Cfr., da ultimo, F. D'ALESSANDRO, *Valutazioni mendaci e false comunicazioni sociali: la Cassazione si ricrede, e fa bene!*, in corso di pubblicazione su *Dir. pen. proc.*, 2016.

La giurisprudenza assolutamente dominante riteneva che si trattasse di un reato plurioffensivo⁷⁵, sulla base dei diversi interessi tutelati: da una parte, l'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali e alla veridicità delle relative comunicazioni sociali, dall'altra, l'interesse, avente natura più strettamente patrimoniale, dei soci e dei terzi destinatari delle medesime comunicazioni. La natura plurioffensiva del reato rendeva sufficiente, ai fini della sussistenza della responsabilità penale, la mera possibilità che i soci o i terzi potessero essere tratti in inganno dalle false dichiarazioni: il delitto di false comunicazioni sociali era, quindi, reato di pericolo.

Tale natura, unitamente al fatto che il veicolo della falsa rappresentazione delle condizioni economiche della società era costituito, non solo dalle relazioni e dai bilanci, ma anche da *altre comunicazioni sociali* (non meglio specificate), ha fatto sì che la giurisprudenza dilatasse notevolmente i confini della rilevanza penale del falso in bilancio. Infatti, mentre i concetti di bilancio e di relazione potevano essere desunti dalla normativa civilistica, in assenza di una precisa definizione di "comunicazione sociale", la giurisprudenza ha ampliato tale definizione finendo con il farvi ricomprendere qualsiasi dichiarazione proveniente da soggetti qualificati. Unico requisito richiesto era che si trattasse di comunicazioni ufficiali o non meramente confidenziali, oltre che dirette ai titolari degli interessi tutelati dalla legge. Sono stati di conseguenza ricompresi in tale definizione, ad esempio, i "business plans" divulgati al pubblico al fine di reperire i mezzi per un'operazione di ricapitalizzazione⁷⁶; le scritture meramente contabili⁷⁷ e le semplici informative orali⁷⁸. Assumevano rilevanza, inoltre, le informazioni interorganiche (scambiate cioè tra organi della medesima società) o intraorganiche (relative quindi al medesimo organo), sussunte anch'esse nella generale categoria delle comunicazioni sociali⁷⁹.

La definizione di "comunicazione sociale" non costituiva tuttavia l'unico punto critico di tale norma, poiché un notevole dibattito si era sviluppato anche con riferimento all'oggetto della condotta tipica. In particolare, ci si domandava se l'esposizione di "fatti" non rispondenti al vero includesse al suo interno anche le valutazioni di bilancio, caratterizzate, per loro natura, da un certo margine di discrezionalità. Mentre una dottrina minoritaria riteneva che le valutazioni non si potessero considerare dei veri e propri *fatti*, né tanto meno potessero costituire oggetto di un giudizio di verità,

⁷⁵ Tra le tante: Cass., Sez. V, 22 febbraio 1984, in *Giur. It.*, 1985, II, p. 334; Cass., Sez. III, 1 luglio 1998, in *Guida Dir.*, 1998, fasc. 40, p. 77.

⁷⁶ In tal senso Cass., Sez. V, 8 aprile 1999, n. 6881, in *Dir. e prat. soc.*, 2000, fasc. 2, p. 86.

⁷⁷ P. PITTER, Art. 2621, in *Commentario breve al codice civile* a cura di G. CIAN e A. TRABUCCHI, Padova, 1988, pp. 1960 e ss., richiama, a tal proposito, Cass., 29 aprile 1980, in cui anche le situazioni patrimoniali presentate alle banche per ottenere finanziamenti venivano incluse tra le comunicazioni sociali. Ancora: Cass., Sez. V, 19 maggio 1999, in *Cass. Pen.*, 2000, p. 2441, per la quale ogni scrittura contabile (tra cui in particolare il libro - giornale) rientrava nella categoria delle comunicazioni sociali, o Cass., Sez. V, 18 gennaio 1994, in *Dir. Pen. Ec.*, 1995, p. 368, che include nella fattispecie anche le dichiarazioni trasfuse negli atti contabili.

⁷⁸ Così Cass., Sez. V, 28 febbraio 1991, in *Cass. Pen.*, 1991, p. 1849 e Cass., Sez. V, 8 novembre 1989, in *Cass. Pen.*, 1991, p. 1627, per le quali integrano il reato di false comunicazioni sociali anche le comunicazioni orali, sia interne che esterne, ovvero dirette ai soci, ai creditori, presenti e futuri, e a qualsiasi terzo interessato.

⁷⁹ In tal senso: A. ROSSI, Commento agli artt. 2621 e 2622 c.c., in *Codice commentato delle società* a cura di N. ABRIANI e M. STELLA RICHTER, Torino, 2010, pp. 2889 e ss.

ma al massimo oggetto di un giudizio di correttezza/scorrettezza⁸⁰, la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria da sempre ricomprendevano le “valutazioni estimative” nella definizione di “fatto non rispondente al vero”⁸¹, con conseguente ulteriore espansione della fattispecie: qualsiasi falso, talvolta anche di minima entità e anche di natura *qualitativa*⁸², era ritenuto idoneo ad integrare il reato.

Proprio la generale tendenza della giurisprudenza ad estendere l’ambito applicativo dell’art. 2621 c.c. ha rappresentato la principale ragione che ha portato alla prima riforma del 2002 con la quale il legislatore, nelle intenzioni, avrebbe voluto ricondurre la disciplina delle false comunicazioni sociali al rispetto dei principi di tassatività e di offensività prescritti in materia penale⁸³.

La riforma ha introdotto, in luogo di un’unica ipotesi delittuosa, una struttura più complessa, costituita da un’ipotesi contravvenzionale di pericolo volta a salvaguardare la veridicità dei bilanci e delle comunicazioni sulle condizioni della società (art. 2621 c.c.) e due ipotesi delittuose di danno (art. 2622 c.c.), distinte a seconda del tipo di società coinvolta: ha previsto, infatti, la procedibilità a querela della persona offesa nel caso di società non quotate e la procedibilità d’ufficio, coniugata ad un più grave trattamento sanzionatorio, per le società quotate. Tali ipotesi delittuose si perfezionavano solo nel caso in cui si fosse realizzato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori (reato di danno).

Quanto agli strumenti portatori delle informazioni false, le nuove norme specificavano che, nella definizione di “comunicazioni sociali”, erano ricomprese solo le comunicazioni “previste dalla legge”. I *nuovi* artt. 2621 e 2622 c.c., inoltre, avevano sostituito la locuzione “fatti non corrispondenti al vero” con “fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni” e avevano specificato che le omissioni informative rilevanti erano solo quelle la cui comunicazione era imposta dalla legge. Entrambe le condotte, sia di esposizione che di omissione, dovevano aver luogo “in modo idoneo ad indurre in errore” i destinatari delle comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La medesima esigenza di limitare una eccessiva espansione della fattispecie aveva portato all’introduzione di una clausola generale per cui la rilevanza del falso era esclusa in assenza di un’*alterazione sensibile* della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Accanto al requisito della “sensibile alterazione” erano previste, inoltre, le tanto contestate soglie

⁸⁰ Il problema delle valutazioni viene affrontato, tra gli altri, da A. ALESSANDRI, *Reati in materia economica*, Torino, 2012, p. 10.

⁸¹ In tal senso: Cass., Sez. V, 5 dicembre 1995, in *Cass. Pen.*, 1996, p. 2780; Cass., Sez. V, 18 maggio 2000, CED, 2000/217767.

⁸² Sull’esigenza di una valutazione della rilevanza sia quantitativa che qualitativa: Cass., 21 gennaio 1998, in *Foro it.*, 1998, II, p. 517.

⁸³ Si legge nella relazione al decreto n. 61/2012 come la legge delega n. 366/2001 “risponda all’esigenza di potenziare il ruolo del principio di offensività, attraverso una precisa individuazione dell’oggetto giuridico, al fine di porre un freno a quel processo di dilatazione operato dalla giurisprudenza nella delimitazione dei confini di rilevanza penale del falso in bilancio”.

quantitative⁸⁴ che, anche se definite dal legislatore quali “cause di non punibilità”, erano considerate dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza⁸⁵, elementi costitutivi del fatto.

L'introduzione delle soglie è stata duramente criticata da gran parte della dottrina⁸⁶ sia perché ritenuta causa della creazione di aree di impunità in relazione alle falsificazioni *sotto soglia*, sia perché impediva di cogliere la rilevanza *qualitativa* dei falsi, rigidamente ancorati a dati quantitativi.

In sintesi, si è sostenuto che la riforma attuata nel 2002 avesse limitato troppo l'ambito applicativo del reato di false comunicazioni sociali: la previsione delle soglie, la necessità di provare la sussistenza del danno ai fini della configurabilità del delitto e la previsione di cui all'art. 2621 c.c. - che avrebbe trasformato la lesione del bene della veridicità dell'informazione societaria in una contravvenzione “bagatellare”⁸⁷ - comportavano che l'effetto della riforma fosse definito quasi di depenalizzazione, a causa della perdita di effettività e di capacità repressiva che aveva portato con sé.

Il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia, a seguito di un lungo dibattito durato oltre tredici anni, con la legge n. 69 del 2015. La nuova disciplina prevede due distinte ipotesi delittuose di pericolo⁸⁸, entrambe procedibili d'ufficio: la prima, di cui all'art. 2621 c.c., relativa alle società non quotate, la seconda, di cui all'art. 2622 c.c., per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea e le altre società ad esse equiparate *ex art. 2622 c.2 c.c.*⁸⁹.

In estrema sintesi, le principali novità della nuova disciplina sono le seguenti: 1) è stato espunto l'inciso “ancorché oggetto di valutazione” rispetto ai “fatti materiali non rispondenti al vero”; 2) sono state abolite le soglie quantitative e il requisito dell’“alterazione sensibile” della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; 3) per le società che ricadono sotto la disciplina di cui all'art. 2621 c.c. è richiesto che i “fatti materiali”, rappresentati in modo non veritiero o la cui esposizione è stata omessa, siano “rilevanti”, mentre

⁸⁴ La punibilità del falso era esclusa nel momento in cui questo non avesse determinato una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5%, una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% ovvero, nel caso in cui la falsità avesse ad oggetto valutazioni estimative, lo scarto dal “vero” non fosse superiore al 10%.

⁸⁵ Tra i tanti F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2007, p. 237.

⁸⁶ Tra cui A. ALESSANDRI, *Reati in materia economica*, Torino, 2012, p. 13.

⁸⁷ In tal senso si esprime M. GAMBARDELLA, *Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. Pen.*, 2015, 5, p. 1724. Di “bagatella ineffettuale ed ineffettiva” parlava C. PEDRAZZI, *In memoria del falso in bilancio*, in *Riv. Soc.*, 2001, p. 1371.

⁸⁸ Con la riforma sono stati inoltre introdotti l'art. 2621 *bis* c.c., relativo ai fatti di lieve entità e gli illeciti riguardanti le società non fallibili, e l'art. 2621 *ter* c.c., il quale prevede la possibilità di applicare il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto anche al delitto di false comunicazioni sociali per le sole società non quotate.

⁸⁹ Si tratta delle: a) società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; c) società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; d) società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

per le società quotate e per quelle ad esse equiparate la *rilevanza* del fatto materiale è richiesta solo per i “fatti materiali” di cui è omessa la comunicazione⁹⁰; 4) il mendacio, commissivo o omissivo, deve essere “idoneo ad indurre altri in errore”; 5) per le sole società disciplinate dall’art. 2622 c.c., non è più previsto che le “altre comunicazioni sociali”, attraverso le quali si può commettere il reato, siano solo quelle “previste dalla legge”.

La tematica interpretativa posta dalla nuova disciplina sulla quale si è da subito concentrata la dottrina riguarda il significato da attribuire al fatto che, sebbene gli artt. 2621 e 2622 continuino a parlare di “fatti materiali”, il legislatore ha eliminato – come detto - l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”. In particolare, la mancata riproduzione di tale inciso, unitamente al mantenimento dell’aggettivo “materiali”, è stata considerata da parte della dottrina come volta ad escludere la rilevanza penale delle valutazioni⁹¹.

Proprio quest’ultima interpretazione è stata accolta dalla prima sentenza sul tema⁹² della Corte di Cassazione: la scomparsa della dicitura “ancorché oggetto di valutazioni” avrebbe comportato una vera e propria abrogazione della rilevanza penale delle valutazioni estimative. Nel fare necessariamente rinvio alla estesa motivazione della sentenza, tale conclusione è stata raggiunta dalla Suprema Corte sulla base di una serie di argomentazioni fondate: prima di tutto sull’interpretazione letterale delle norme (*ex art.* 12 delle Preleggi); sul principio di tassatività in materia penale; su un argomento di ordine sistematico basato sulla diversa formulazione degli articoli 2621 e 2622 rispetto all’art. 2638 c.c., in materia di ostacolo alla funzione di vigilanza. Quest’ultima norma, infatti, contiene ancora la dicitura “ancorché oggetto di valutazione”, con il risultato che la scelta del legislatore è stata considerata rappresentativa, per la Corte, di una specifica volontà di rendere irrilevanti le valutazioni ai fini del reato di false comunicazioni sociali.

Questa prima interpretazione della riforma da parte della Cassazione è stata oggetto di aspre critiche da parte della dottrina, la quale, tra le altre argomentazioni, ha ritenuto infondata l’interpretazione letterale avanzata dalla Corte, sostenendo che l’inciso eliminato (“ancorché oggetto di valutazione”) fosse una mera ridondanza linguistica priva di qualsivoglia funzione “additiva” della fattispecie incriminatrice, con la

⁹⁰ Per le condotte omissive si deve sempre trattare, per entrambe le ipotesi di reato, di “fatti materiali” la cui comunicazione è imposta dalla legge.

⁹¹ In tal senso A. D’AVIRRO, *Ancora a proposito di valutazioni e falso in bilancio*, in *Dir. Pen. Cont.*, 20 novembre 2015, p. 1; A. LANZI, *Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato*, in *Guida Dir.*, 2015, fasc. 26, p. 12; A. PERINI, *I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile “falso in bilancio”?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 27 aprile 2015, p. 7; R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *Escluse le valutazioni dalle due nuove fattispecie*, in *Guida Dir.*, 2015, fasc. 26, p. 60.

⁹² Cass., Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774 (cosiddetta “sentenza Crespi”), in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2015, p. 1486, con nota di S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*. In una ulteriore pronuncia sul tema (Cass., Sez. V, 8 luglio 2015, n. 37570, in banca dati *De Jure*), la Corte ha ritenuto che le scelte del legislatore “se dovessero essere interpretate nel senso di escludere la rilevanza del falso cd. “qualitativo” indubbiamente determinerebbero, al contrario, un ridimensionamento dell’elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali. Ma si tratterebbe in parte qua di un effetto solo parzialmente abrogativo, limitato a quei fatti che non troverebbero più corrispondenza nelle nuove previsioni normative”.

conseguenza che la sua eliminazione nulla può significare, come confermato anche dal fatto che, nella disciplina pre riforma del 2002, le valutazioni venivano considerate parte integrante della fattispecie anche se non espressamente previste⁹³. In altre parole, tra i “fatti” dell’originario art. 2621 c.c., i “fatti materiali ancorché oggetto di valutazione” della riforma del 2002 e i “fatti materiali” di cui all’attuale formulazione non vi sarebbe alcuna differenza. Inoltre, si è evidenziato che le valutazioni costituiscono l’*essenza* stessa del bilancio (se non tutte, almeno quasi tutte le poste presenti in bilancio sono il frutto di altrettanti procedimenti valutativi), così che accogliere la prima interpretazione della Suprema Corte avrebbe avuto l’effetto di impedire una reale applicazione del reato di false comunicazioni sociali, inibendo, così, una concreta tutela della correttezza e completezza dell’informazione societaria⁹⁴.

Tali argomentazioni della dottrina sono state fatte proprie da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la quale, a seguito di un’articolata motivazione⁹⁵, è giunta alla conclusione che l’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” sia privo di qualsiasi rilevanza, stante la sua funzione meramente ancillare e chiarificatrice nella norma previgente, e che un’interpretazione restrittiva della locuzione “fatti materiali” avrebbe avuto un inaccettabile effetto abrogante della fattispecie penale.

2. Alla luce di quanto esposto sulla nuova riforma, il timore è che, qualunque sia la soluzione interpretativa che prevarrà, non si sia ancora arrivati a una disciplina efficace – ma nel contempo equilibrata – del delitto di false comunicazioni sociali.

Nel caso dovesse prevalere l’interpretazione della sentenza *Crespi*⁹⁶, infatti, non vi è dubbio che risulterebbe enormemente depotenziato il presidio penale a tutela di una corretta, veritiera e trasparente informativa societaria. In proposito, non ci sembra corretto parlare, come fatto da taluni autori, di *interpretatio abrogans* in quanto, come emerge dalla stessa sentenza *Crespi* e come evidenziato da parte della

⁹³ Le valutazioni di bilancio sarebbero così state da sempre ricomprese nella norma, anche in assenza dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, inciso che avrebbe avuto quindi soltanto valore chiarificatore e la cui eliminazione non avrebbe apportato alcuna sostanziale modifica alla fattispecie, in questo senso M. GAMBARELLA, *Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali*, cit., p. 1738; F. MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Dir. Pen. Cont.*, 18 giugno 2015, p. 23 oltre che S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali* in *Dir. Pen. Proc.*, 2015, fasc. 7, p. 814.

⁹⁴ In tal senso: F. MUCCIARELLI, *“Ancorché” superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2 luglio 2015, p. 4; F. D’ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?* in *Giur. It.*, 2015, p. 2214; S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2015, pp. 1498 e ss.

⁹⁵ Cass., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 890, ric. Giovagnoli, in *Dir. Pen. Cont.*, 18 gennaio 2016, con nota di F. MUCCIARELLI, *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione*.

⁹⁶ In proposito si segnala che la Suprema Corte, con sentenza le cui motivazioni sono state depositate contestualmente alla redazione del presente contributo (Cass. Sez. V, 8 gennaio 2016, n. 6916, in banca dati *De Jure*), ha nuovamente aderito all’orientamento della sentenza *Crespi*, ritenendo che l’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” abbia “effettivamente ridotto l’estensione incriminatrice della norma alle appostazioni contabili che attingono fatti economici materiali, escludendone quelle prodotte da valutazioni, pur se moventi da dati oggettivi”. Data la difformità delle interpretazioni, la stessa Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 marzo 2016, ha rimesso, infine, la questione alle Sezioni Unite ponendo il seguente quesito: “se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto dell’art. 9 della l. n. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando “le false comunicazioni sociali”, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazione”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie”.

dottrina⁹⁷, resterebbe pur sempre un'area di falsificazioni penalmente rilevanti⁹⁸, soprattutto se si dovesse ritenere che l'irrilevanza penale "delle attività valutative non è assoluta e senza limiti, giacché, perché ciò possa sostenersi, deve essersi in presenza di valutazioni che comunque non superino i limiti di ogni ragionevolezza: se questo si verificasse, infatti, si sarebbe in presenza di valutazioni scientemente artificiose, che mirano a rappresentare 'fatti materiali non rispondenti al vero'"⁹⁹. Nel contempo, non è necessario spendere ulteriori parole sul fatto che le voci più significative di un bilancio conseguono a processi valutativi, con la conseguenza che, come detto, escluderle dall'ambito di applicazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. renderebbe la disciplina delle *false comunicazioni sociali* del tutto inadeguata a tutelare il bene giuridico ad esse sotteso.

Il problema, a parere di chi scrive, è che neppure la seconda opzione interpretativa (vale a dire che anche le poste valutative integrano i delitti di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.) porterebbe a una adeguata soluzione all'annoso problema della disciplina delle false comunicazioni sociali in quanto farebbe sì, anche alla luce delle ulteriori modifiche apportate, che si ritornerebbe – soprattutto per le società che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2622 c.c. – a una regolamentazione non molto difforme da quella dettata dal Codice Civile nell'originario art. 2621.

In primo luogo, per quanto riguarda l'individuazione delle *comunicazioni* che possono formare oggetto delle falsità, per le società quotate e le altre società ad esse assimilate, non è stata riproposta la previsione che tra le "altre comunicazioni sociali" rientrano unicamente quelle "previste dalla legge". Si torna, pertanto, a una *atipicità* della comunicazione sociale che, quale unico elemento specializzante, ha il solo requisito di dover essere diretta "ai soci o al pubblico". Tale scelta risulta non condivisibile proprio in relazione a tale categoria di società rispetto alle quali vige l'ulteriore e specifico presidio di cui al delitto di *manipolazione del mercato* ex art. 185 T.U.I.F. che punisce, genericamente, la diffusione di *notizie* false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Ma è soprattutto in relazione all'individuazione del "falso" penalmente rilevante che si potrebbe assistere a un *ritorno al passato* con una disciplina, sotto tale profilo, peggiorativa rispetto a quella di cui alla riforma del 2002. Se, infatti, per la condotta di *omissione di informazioni* è quantomeno richiesto che il "fatto materiale" omesso sia "rilevante" e che la sua comunicazione sia "imposta dalla legge", per la comunicazione di "fatti materiali" non rispondenti al vero¹⁰⁰ non è neppure previsto, alla luce del nuovo art. 2622 c.c., che gli stessi debbano essere "rilevanti". Da ciò ne consegue, avendo la riforma eliminato le *soglie* quantitative e

⁹⁷ Cfr., tra gli altri, A. PERINI, *I fatti materiali non rispondenti al vero*, cit., p. 10.

⁹⁸ È da ricordare, in proposito, anche la vicenda Parmalat in relazione alla quale la falsificazione più eclatante era consistita nell'appostazione in bilancio di una liquidità, in realtà, inesistente.

⁹⁹ Così G. AMATO, *Esentate solo le stime che rientrano nei limiti di ogni ragionevolezza*, in *Guida Dir.*, fasc. 48, 2015, p. 81. Rispetto all'obiezione formulata da S. SEMINARA (in *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, cit., p. 1507) costituirebbe reato, pertanto, sia l'attribuzione di valore 1 a un bene inesistente, sia l'attribuzione di valore 1.000 a un bene esistente di valore 1.

¹⁰⁰ Dizione che, come si è detto, si ritiene essere del tutto sovrapponibile a quella di "fatti non rispondenti al vero" di cui all'originario art. 2621 c.c.

ogni riferimento alla necessità che il falso comporti una “alterazione sensibile” della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, che si è ritornati, di fatto, alla formulazione originaria dell’art. 2621 c.c. con tutte le conseguenti problematiche, in ordine alla eccessiva estensione del falso penalmente rilevante, che avevano portato alla prima riforma del 2002.

Alcune ulteriori considerazioni sul tema. In primo luogo, criticità interpretative potrebbero esserci anche per le società di cui all’art. 2621 c.c.: ciò in quanto a essere “rilevante” sembrerebbe dover essere il fatto materiale non rispondente al vero e non il suo *impatto* sul bilancio¹⁰¹. Da ciò ne deriva, nonostante i giusti richiami da parte della dottrina al fatto che sarebbe necessaria una rigorosa interpretazione del requisito di “rilevanza del falso” anche per le società sottoposte alla disciplina di cui all’art. 2622 c.c.¹⁰², che è concreto (questo sì) il pericolo che la giurisprudenza si concentri sul dato letterale che per le società quotate e assimilate la legge non richiede la “rilevanza” della falsità¹⁰³ e, più in generale, si torni nuovamente a una giurisprudenza estensiva in ordine alla soglia di significatività del falso penalmente punibile: in altre parole, che ci si concentri sulla rilevanza in sé della posta non veritiera e non sul suo reale *impatto* sulla rappresentazione delle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società¹⁰⁴. E ciò facendo anche leva sulla chiara volontà espressa dal legislatore di voler *dilatare* la fattispecie tipica delle false comunicazioni sociali, essendo state eliminate, come detto, le soglie quantitative e ogni riferimento alla necessità di una “alterazione sensibile” della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Peraltro, non condividendosi l’*ansia* punitiva nei confronti delle società quotate espressa da alcuni autori, risulta – come si vedrà meglio in seguito – tecnicamente

¹⁰¹ In tal senso: R. BRICCHETTI - L. PISTORELLI, cit., p. 64. Se così fosse, non sarebbe condivisibile l’affermazione secondo la quale “per quanto concerne la soglia costituita dalla ‘alterazione sensibile’ della situazione economica della società, nulla in sostanza è cambiato: giacché l’elemento in parola deve ritenersi sostituito dal nuovo requisito della ‘rilevanza’ dei fatti materiali falsi od omessi” (cfr. M. GAMBARDILLA, *Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali*, cit., p. 1728) proprio perché nella precedente disciplina l’“alterazione sensibile” era riferita alla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e non, come ora, alla rilevanza del falso in sé considerato. Sul punto la recente sentenza della Suprema Corte *Giovagnoli* ha sostenuto che “‘materialità’ e ‘rilevanza’ dei fatti economici da rappresentare in bilancio costituiscono, allora, facce della stessa medaglia ed entrambe sono postulato indefettibile di ‘corretta’ informazione, sicché le aggettivazioni *materiali* e *rilevanti*, ben lungi dal costituire ridondante endiade, devono trovare senso compiuto nella loro genesi, finalisticamente connessa – per quanto si è detto – alla funzione precipua del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, quali veicoli di informazioni capaci di orientare, correttamente, le scelte operative e le decisioni strategiche dei destinatari”.

¹⁰² Così, tra gli altri, S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., pp. 813 e ss.

¹⁰³ In proposito la sentenza *Giovagnoli* ha già avuto occasione di affermare che “la mancata riproposizione dello stesso aggettivo nell’individuazione delle condotte commissive necessarie ai fini del reato di cui all’art. 2622 c.c. in tema di società quotate – salvo a non voler pensare a non improbabile svista del legislatore – può trovare verosimile giustificazione alla luce del particolare (e più rigoroso) regime di garanzia cui è sottoposta quella peculiare tipologia societaria”.

¹⁰⁴ Non si può che accogliere con favore il fatto che la sentenza *Giovagnoli* rimarchi, del tutto correttamente, che “il concetto di rilevanza, al pari della materialità deve, dunque, essere apprezzato in rapporto alla funzione precipua dell’informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci ed al pubblico, nel senso che l’informazione non deve essere *fuorviante*, tale, cioè, da influenzare, in modo distorto, le decisioni degli utilizzatori”.

priva di ogni fondamento qualsivoglia differenza di disciplina in ordine alla rilevanza del *false* punibile tra le società di cui all'art. 2621 c.c. e le società di cui all'art. 2622 c.c.

Nel contempo, non sembra sufficiente ad evitare una nuova *dilatazione* interpretativa del delitto di false comunicazioni sociali la previsione che il falso debba essere “concretamente idoneo ad indurre altri in errore”. Pur volendosi dare per pacifico che l’“idoneità ingannatrice” non debba essere riferita alla esposizione in sé del fatto materiale non rispondente al vero, bensì alla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, il problema si sposta nell’individuazione di quale debba essere l’*entità* dell’inganno di cui i destinatari della comunicazione sociale debbano essere vittime (in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società) per ritenere integrato il reato. In altre parole, si ritorna ancora una volta, di fatto, al tema di quale sia la “soglia” di rilevanza del falso penalmente perseguibile, perché questo possa essere considerato idoneo a *indurre in errore*. Prescindendo in questa sede dal tema di quale sia il *paradigma* del *destinatario medio* della comunicazione sociale rispetto al quale misurare l’idoneità decettiva della falsità¹⁰⁵, è possibile immaginare che la giurisprudenza, se non riterrà tale requisito come una mera esplicitazione del generale principio di offensività che impernia l’intero sistema penale, una volta considerato penalmente rilevante, nella sua oggettività, il fatto materiale non rispondente al vero, lo riterrà di per sé idoneo a trarre (concretamente) in inganno i destinatari della comunicazione sociale.

Alla luce delle osservazioni di cui sopra, è da ritenere che le soglie quantitative di cui alla riforma del 2002 saranno anche state, come si è ritenuto, un *obbrobrio* o *grezze* (nella loro *rigidità* numerica che impediva di valutare anche la valenza qualitativa del falso), ma avevano comunque il “pregio di introdurre un elemento di certezza nella fattispecie e, al contempo, di ridimensionare il rischio di un condizionamento eccessivo delle scelte imprenditoriali”¹⁰⁶. Nel contempo il legislatore, come detto, ha anche eliminato il requisito che il falso debba comportare una “alterazione sensibile” della rappresentazione delle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società che, nella sua elasticità, ben poteva essere mantenuto anche volendo abolire le *rigide* soglie quantitative: ma così non è stato.

Ci si trova di fronte a delle norme, pertanto, in relazione alle quali forte è il rischio che si torni a una concezione troppo estesa del reato di false comunicazioni sociali: vale a dire a quella interpretazione di tale delitto che aveva portato alla riforma del 2002.

Da qui l’opportunità di valutare, già da subito, quali limitati interventi potrebbero essere apportati agli artt. 2621 e 2622 c.c. per cercare di meglio definire e determinare, sotto il profilo oggettivo, le due fattispecie incriminatrici.

¹⁰⁵ Sul punto si fa rinvio alle pregnanti osservazioni svolte da F. MUCCIARELLI, *Le nuove false comunicazioni sociali*, cit., pp. 17 e ss.

¹⁰⁶ Così R. BRICCHETTI - L. PISTORELLI, cit., p. 62.

3. Preliminare a ogni considerazione, è la necessità di ribadire quale sia il bene giuridico sotteso al delitto di false comunicazioni sociali depurandolo, nel contempo, da finalità di prevenzione rispetto alla commissione di altri reati che non gli sono proprie.

Come è stato correttamente evidenziato, il dibattito sulla riforma del delitto di false comunicazioni sociali “svoltosi nelle aule parlamentari e sui *mass media* è stato fortemente condizionato dal legame istituito fra questi reati e la repressione della corruzione al punto che la stessa riforma degli artt. 2621 e 2622 ha trovato posto all’interno di una legge intitolata ‘Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio’¹⁰⁷. Anche due autorevoli giuristi, nel commentare la nuova riforma, hanno stigmatizzato il fatto di come il precedente intervento legislativo del 2002 avesse “annientato le potenzialità operative” del reato di false comunicazioni sociali “quando il delitto, ad onta del suo mezzo secolo di vita formale, stava vivendo la sua *prima giovinezza*, portato alla ribalta dagli organi investigativi, nell’ambito dei procedimenti per concussione e corruzione che avevano caratterizzato, in quegli anni, la vita politica, economica e giudiziaria del nostro Paese”¹⁰⁸; chiedendosi, nel contempo, se “la legge n.69 del 2015 abbia tradotto in realtà la tanto pubblicizzata intenzione del legislatore di *rivitalizzare* la tutela penale dell’informazione societaria, soprattutto nell’ottica di un rinnovato impulso alla lotta alla corruzione”¹⁰⁹.

Sul punto non si può che ribadire come non possa essere il delitto di false comunicazioni sociali lo *strumento* legislativo per portare avanti la più che doverosa “lotta alla corruzione” o a fenomeni di finanziamenti illeciti ai partiti. E ciò per la semplice ragione che per contrastare tali fenomeni è sicuramente *significativa* qualsivoglia riserva occulta liquida a prescindere dalla sua entità mentre, per ledere il bene giuridico del delitto di false comunicazioni sociali, è necessario che le riserve occulte di una società “per la loro entità, risultino in grado di riflettersi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società stessa”; in altre parole “è comunque indispensabile che la costituzione del c.d. fondo nero mediante un falso bilancio, per la sua rilevanza, integri un pericolo per il bene protetto: in assenza del quale – è opportuno ribadirlo – la tutela penale dell’informazione societaria smarrisce ogni contenuto, trasformandosi in un evanescente obbligo di veridicità delle scritture contabili”¹¹⁰.

¹⁰⁷ Così S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., p. 813.

¹⁰⁸ Così R. BRICCHETTI - L. PISTORELLI, cit., p. 53.

¹⁰⁹ Così R. BRICCHETTI - L. PISTORELLI, cit., p. 58. Anche la recente sentenza *Giovagnoli* della Suprema Corte, pur insistendo sulla necessità della *rilevanza* e della *materialità* del falso, ricade in tale equivoco affermando che “in funzione della ricerca di momenti di conferma – in prospettiva *teleologica* – non può essere privo di significato l’inserimento sistematico delle nuove false comunicazioni sociali in un testo normativo *anticorruzione* (legge 27 maggio 2015, n. 69, recante *disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*), ad eloquente riprova della presa d’atto, da parte del legislatore, del dato esperienziale che il falso in bilancio è ricorrente segnale di determinati fenomeni corruttivi, spesso in ragione dell’appostazione contabile di false fatturazioni intese a costituire fondi *in nero* destinati al pagamento di tangenti o di altre illecite attività”. Si tratta di due obiettivi che nella maggior parte dei casi sono, a parere di chi scrive, incompatibili tra loro.

¹¹⁰ Così S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., pp. 822 e 823.

Sino a quando non si uscirà da tale equivoco, non si avrà mai una corretta disciplina, prima, e interpretazione, poi, di tali reati, in quanto si tenderà sempre a una concezione estensiva e strumentale delle false comunicazioni sociali per il perseguimento di finalità preventive che, come detto, non sono proprie di tali delitti. Interpretazione estensiva finalizzata, nelle intenzioni, a punire la costituzione di riserve occulte, ma che va inevitabilmente a dispiegare i propri effetti, creando le distorsioni applicative a tutti ben note¹¹¹, anche in relazione a ipotesi di falsi valutativi che nulla hanno a che vedere con fenomeni corruttivi.

Se si vuole che i delitti di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. svolgano la loro funzione originaria di tutela dell'informativa societaria e se, nel contempo, si vuole portare avanti in modo efficace la lotta alla corruzione, l'unica strada sembra essere quella di introdurre nell'ordinamento una nuova ipotesi di reato tesa a punire, nello specifico, la costituzione di riserve occulte¹¹².

4. Ciò premesso, nell'ambito di ASSIREVI, già nel corso del dibattito sviluppatosi prima dell'approvazione dell'ultima riforma, era stata formulata la proposta – che qui si ripropone – che le fattispecie incriminatrici delle false comunicazioni sociali richiamino espressamente, al fine di stabilire quando un bilancio possa considerarsi corrispondente al vero, i principi contabili, nazionali o internazionali¹¹³, a seconda della tipologia di società.

Tale proposta parte dal rilievo che, con specifico riferimento al bilancio¹¹⁴, che sia d'esercizio o consolidato, lo stesso può considerarsi redatto in modo corretto - e, pertanto, corrispondente al vero - solo nell'ipotesi in cui sia predisposto seguendo, non solo quanto previsto dal Codice Civile, ma anche il complesso di norme e principi che ne disciplinano la redazione: l'attuale normativa, infatti, pur essendo diversa a seconda della natura della società, è incentrata sull'importanza del rispetto dei principi contabili.

Le società, infatti, nella predisposizione del bilancio, o sono tenute al rispetto dei Principi Contabili Internazionali (gli IAS/IFRS) adottati ex art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o sono tenute al rispetto di quanto disposto dalle norme del codice civile, integrate e interpretate sulla base di quanto previsto dai Principi Contabili Nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità il quale, a norma dell'art. 9-*bis* del D.Lgs. 38/2005, ha tra i suoi compiti quello di emanare “i

¹¹¹ Distorsioni che l'attuale disciplina potrebbe ampliare ulteriormente potendo, ad esempio, il Pubblico Ministero chiedere delle intercettazioni telefoniche nei confronti degli amministratori di una società quotata ponendo a fondamento di tale richiesta una ipotesi investigativa avente ad oggetto una posta valutativa del bilancio ritenuta non correttamente determinata.

¹¹² Riserve occulte non aventi la finalità di evasione delle imposte, in quanto ipotesi già sanzionata dai reati fiscali.

¹¹³ Non mancano esempi nell'ordinamento penale di rinvio a norme tecniche o professionali. Si pensi, ad esempio, alla norma in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie ove si dispone che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve” (cfr. art. 3, comma 1, Decreto Legge 158/2012, così come modificato dalla legge di conversione 189/2012). In tal caso, il Legislatore penale ha espressamente richiamato norme di tenore ben diverso dai principi contabili che hanno una precisa identificazione normativa e giurisprudenziale.

¹¹⁴ Non è neppure da dire che il bilancio è la più rilevante tra le comunicazioni sociali e che è il bilancio a costituire, nella stragrande maggioranza dei casi, oggetto di attenzione nell'ambito dei procedimenti penali.

principi contabili nazionali, ispirati alla miglior prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”. In proposito, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’affermare che anche i Principi Contabili Nazionali, benché non espressamente richiamati dal codice civile, debbano essere presi a riferimento nella redazione del bilancio svolgendo una funzione integrativa e di ausilio interpretativo delle norme di cui agli artt. 2423 e ss. c.c.¹¹⁵

Già sotto tale primo profilo, a fronte della constatata difficoltà di stabilire nell’ambito di un processo penale quando un bilancio sia *mendace* e pur essendo consapevoli del fatto che anche i principi contabili presentano margini di interpretazione, l’espresso richiamo a tali principi - nell’imporre e nel rendere vincolante per il giudice e per tutte le parti processuali un confronto tecnico con gli stessi - fornirebbe importanti elementi di riferimento per arrivare a stabilire quando un bilancio possa essere considerato non rispondente al vero. Ne consegue che una espressa specificazione della norma in tal senso potrebbe garantire una più corretta, precisa e meno discrezionale applicazione della disciplina delle false comunicazioni sociali con conseguente beneficio sia per i redattori del bilancio sia per tutti i suoi destinatari.

Oltre a ciò - ed è, forse, questo l’aspetto più rilevante - il richiamo ai principi contabili nazionali o internazionali risulterebbe molto utile anche al fine di determinare – senza l’uso di rigide soglie meramente quantitative – quale sia il falso *rilevante*, idoneo a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni sociali e, quindi, effettivamente lesivo del bene giuridico tutelato dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Come più ampiamente esposto nel Capitolo I del presente Quaderno, infatti, proprio alla luce del rilievo che la redazione di un bilancio presenta ampi margini di discrezionalità e che “errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili”¹¹⁶, i principi contabili OIC e gli IAS/IFRS prevedono il concetto di “significatività” - o di “materialità” che dir si voglia - che costituisce la soglia al di sotto della quale gli errori o le eventuali difformità di valutazione non si considerano avere un effetto rilevante sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e, conseguentemente, risultano inadatti ad alterare le scelte dei *destinatari* del bilancio. In particolare, gli OIC prevedono che errori o difformità di valutazione per essere “significativi” devono essere “di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari”¹¹⁷. Gli IAS/IFRS, nel contempo, prevedono anch’essi che “omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio”¹¹⁸, ulteriormente specificando che “la rilevanza” dipende non

¹¹⁵ Anche la recente sentenza *Giovagnoli*, più volte richiamata, sottolinea la necessità che si faccia riferimento anche in sede penale “ai dettami delle scienze contabili ed aziendalistiche” e alle “prassi contabili”. In particolare, la Corte evidenzia, richiamando espressamente i principi contabili nazionali e internazionali, come “anche le valutazioni espresse in bilancio non sono frutto di mere congetture od arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valutativi positivamente determinati dalla disciplina civilistica (tra cui il nuovo art. 2426 c.c.), dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario (da ultimo, la citata direttiva 2013/34/UE e gli *standards* internazionali Ias/Ifrs) o da prassi contabili generalmente accettate (es. principi contabili nazionali elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità)”.

¹¹⁶ Cfr. OIC 11 pp. 27 – 28.

¹¹⁷ Cfr. OIC 11, p. 28.

¹¹⁸ Cfr. IAS 1, par. 7 e IAS 8, par. 5.

solo dalla sua “dimensione” quantitativa, ma anche “dalla natura dell’omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze”¹¹⁹.

In definitiva, l’esperto recepimento nelle fattispecie incriminatrici dei principi contabili nazionali e internazionali fornirebbe uno strumento tecnico anche al fine di individuare il falso rilevante e significativo, diminuendo, anche sotto tale profilo, il margine di discrezionalità interpretativa. In altre parole, verrebbe normativamente recepito, anche per le società quotate e per quelle ad esse assimilate, quanto auspicato da buona parte della dottrina e dalla stessa Sentenza *Giovagnoli*: vale a dire che, già sotto il profilo oggettivo del reato - e fatta salva la necessità che ricorrano gli ulteriori elementi costitutivi la fattispecie incriminatrice¹²⁰ - deve ritenersi rilevante solo il falso idoneo a sviare le decisioni economiche dei destinatari delle comunicazioni sociali. Del resto, se questi sono i criteri per individuare la *materialità* del falso sotto un profilo contabile, sembra inevitabile che, nel sanzionare penalmente una falsa comunicazione sociale, non si possa adottare una soglia diversa o, comunque, *inferiore* di significatività rispetto a quanto previsto dalla *best practice* contabile.

Sul punto, peraltro, è da ribadire che, sotto un profilo tecnico-contabile, il *livello di significatività* della falsità di un’informazione o dell’omissione di un’informazione è il medesimo sia che si tratti di una “società chiusa” sia che si tratti di una “società quotata o diffusa”. Non deve esserci, pertanto, alcuna differenziazione tra le due fattispecie di reato con riferimento all’individuazione della condotta penalmente rilevante.

È solo da dire che il richiamo ai principi contabili, pur se emanati ai fini della redazione del bilancio, sarebbe un utile punto di riferimento, nella gran parte dei casi, anche per determinare l’eventuale “falsità” delle altre comunicazioni sociali.

In conclusione, si ritiene che tale semplice intervento normativo¹²¹, nel rendere non eludibile per il giudice un *confronto* con i principi contabili, potrebbe contribuire a dare maggiore determinatezza alle norme incriminatrici sotto il profilo di quale siano i criteri per individuare un bilancio non veritiero e di quale sia la soglia minima del falso rilevante.

¹¹⁹ Cfr. IAS 1, par. 7 e IAS 8, par. 5.

¹²⁰ A partire, naturalmente, dall’elemento soggettivo del reato essendo evidente che un bilancio non *veritiero* alla luce del codice civile e dei principi contabili non è, di per sé, un bilancio avente rilievo penale.

¹²¹ L’attuale formulazione dell’art. 2621 c.c. – e analogamente dell’art. 2622 c.c. – potrebbe diventare la seguente: “Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, in violazione delle relative norme di redazione e dei principi contabili nazionali o internazionali applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

APPENDICE

Per maggiore chiarezza, si riporta qui di seguito il testo delle disposizioni introdotte dalla recente riforma con evidenziate in *mark up* le modifiche apportate rispetto alla formulazione antecedente:

Art. 2621 cod. civ. False comunicazioni sociali

[1] ~~Salvo quanto previsto dall'articolo~~ Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, ~~con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge,~~ consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ~~ancorché oggetto di valutazioni~~ ovvero omettono informazioni fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale ~~la stessa essa appartiene~~, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore ~~i destinatari sulla predetta situazione~~, sono puniti con l'arresto fino a due anni la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[2] ~~La punibilità è estesa stessa pena si applica anche al caso in cui le informazioni riguardino se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.~~

[3] ~~La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.~~

[4] ~~In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.~~

[5] ~~Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.~~

Art. 2621-bis cod. civ. Fatti di lieve entità.

[1] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[2] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter cod. civ. Non punibilità per particolare tenuità.

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 cod. civ. False comunicazioni sociali in danno della delle società, dei soci o dei creditori quotate.

[1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la pena della reclusione da sei mesi tre a tre otto anni.

[2] Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

[2] Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato,

~~a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.~~

~~[3] Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.~~

~~[4] La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.~~

~~[5] Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.~~

~~[6] La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino [3] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.~~

~~[7] La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.~~

~~[8] In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.~~

~~[9] Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.~~

Il presente Quaderno è stato realizzato da:

Mario Boella (ASSIREVI)

Stefano Fortunato (KPMG S.p.A.)

Aldo Sacchi (Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati)

con la collaborazione degli avvocati Nicoletta Mazzali, Elena Squintani, Alice Casati dello Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati.

Il Quaderno ospita gli scritti di:

Avv. Giovanni Paolo Accinni

Avv. Giovanni Ponti

A supporto della stesura del Quaderno ha operato il Gruppo di Lavoro Falso in Bilancio di ASSIREVI composto da:

Simone Del Bianco (BDO Italia S.p.A.)

Stefano Dell'Orto (Deloitte & Touche S.p.A.)

Marco Golda Perini (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

Maurizio Lonati (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

Angelo Pascali (KPMG S.p.A.)

Simone Scettri (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

ORGANI SOCIALI ASSIREVI

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

AGKNSERCA S.n.c.; Axis S.r.l.; Baker Tilly Revisa S.p.A.; BDO S.p.A.; BDO Italia S.p.A.; Deloitte & Touche S.p.A.; KPMG S.p.A.; PKF Italia S.p.A.; PricewaterhouseCoopers S.p.A.; Prorevi Auditing S.r.l., Reconta Ernst & Young S.p.A.; RIA Grant Thornton S.p.A.; Trevor S.r.l.; UHY Bompani S.r.l..

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIERE	VICE CONSIGLIERE	ASSOCIATA
Mario Boella (P)		
Davide Trincherò	Giacomo Bianchi	Baker Tilly Revisa S.p.A.
Simone Del Bianco (VP e T)	Rosanna Vicari	BDO Italia S.p.A.
Stefano Dell'Orto	Fabio Pompei	Deloitte & Touche S.p.A.
Luca Ferranti	Angelo Pascali	KPMG S.p.A.
Umberto Giacometti	Fioranna Negri	PKF Italia S.p.A.
Andrea Toselli	Maurizio Lonati	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Simone Scettri (VP)	Massimo Antonelli	Reconta Ernst & Young S.p.A.
Luca Saccani	Giancarlo Pizzocarò	RIA Grant Thornton S.p.A.
Severino Sartori	Paolo Foss	Trevor S.r.l.
Enrico Minetti	Andrea Fantechi	UHY Bompani S.r.l.

(P) Presidente
(VP) Vice Presidente
(T) Tesoriere

Direttore Responsabile: Mario Boella
Autorizzazione Tribunale di Milano n° 269 del 24 aprile 2008

ASSIREVI

ASSIREVI - Associazione Italiana Revisori Contabili – è un'associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1980. L'Associazione è iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano con il n.1261.

Possono aderire all'Associazione le società di revisione operanti in Italia iscritte al Registro di cui all'art.6 e ss. D.Lgs.39/2010 e relative disposizioni attuative.

Assirevi riunisce oggi 14 società di revisione, che costituiscono attualmente la maggior parte delle società che svolgono la revisione degli Enti di Interesse Pubblico. Attualmente i professionisti che operano nell'ambito dell'attività di revisione svolta dalle Associate sono circa 6.000, con una presenza distribuita su tutto il territorio nazionale.

Assirevi promuove e realizza l'analisi scientifica di supporto all'adozione dei principi di revisione (norme etico professionali, norme tecniche di svolgimento della revisione contabile e norme di stesura della relazione di revisione), nonché lo studio dell'evoluzione della legislazione e della regolamentazione. Inoltre, è impegnata nella risoluzione di problematiche professionali, giuridiche e fiscali di comune interesse delle Associate.

In tale contesto, collabora con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche, con gli organismi professionali, e con altri organismi ed enti nella determinazione e nell'aggiornamento dei principi di revisione e dei principi contabili e nella loro diffusione.

Promuove la diffusione della conoscenza degli studi sviluppati presso le Associate attraverso diversi strumenti, tra i quali principalmente iniziative di formazione, aggiornamento e informazione su norme, leggi, decreti, regolamenti e ogni altra notizia necessaria all'attività di revisione.

Inoltre, Assirevi sostiene e realizza iniziative, studi e pubblicazioni che favoriscano la maggiore conoscenza e diffusione dell'attività di revisione contabile.

*finito di stampare
nel mese di marzo 2016*

3LB srl
Osnago (Lc)